

PARTE GENERALE

LA NORMATIVA ANTIEBRAICA DEL 1938-1943 SUI BENI E SUL LAVORO

Premessa

In questo capitolo sono riepilogate le misure e le altre vicende disposte o avvenute ai danni dei beni delle persone classificate “di razza ebraica”, nel territorio del Regno d’Italia secondo i confini del 1938, ad opera del regime fascista, dal 1938 al primo semestre 1943.

Sono presi in considerazione gli ambiti dei beni mobili e immobili, comprese le attività imprenditoriali nonché gli ambiti del lavoro dipendente e autonomo e dell’assistenza, per via dei loro riflessi quasi automatici sull’ambito dei beni. Tra le misure persecutorie qui non descritte, la principale fu quella che definì giuridicamente e amministrativamente la “razza ebraica” (rdl 1728/1938), mentre la più attinente agli ambiti qui trattati fu quella che dispose il lavoro obbligatorio (primavera 1942); per il quadro complessivo della normativa persecutoria si rimanda a M. Sarfatti, *Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino 2000.

Il riepilogo qui proposto non può essere considerato esaustivo. Per alcune delle misure e vicende riepilogate vengono segnalati casi esemplificativi e quantificazioni. In alcuni casi, le misure qui riepilogate e i loro effetti concreti sono descritti con maggiore analiticità e completezza in altri capitoli del Rapporto.

1. Azioni e misure precedenti il varo della normativa persecutoria del 1938

1.A. BLOCCHI DI NUOVE ASSUNZIONI E DI NUOVI ESERCIZI

I provvedimenti ufficiali di divieto lavorativo emanati a partire dall’autunno 1938, furono preceduti da un lento crescendo di azioni di blocco di nuove assunzioni di ebrei.

Di quelle attuate dalla fine del 1936 alla fine del 1937, sono attualmente documentate le seguenti:

1.a.1 Nel dicembre 1936-gennaio 1937 Benito Mussolini si espresse contro nuove collaborazioni di ebrei al suo quotidiano “Il popolo d’Italia”¹.

1.a.2 Il 15 novembre 1937 Mussolini dette “disposizioni intese a evitare l’ammissione di israeliti alle scuole e accademie militari”².

1.a.3 Il 24 novembre 1937 l’amministratore delegato di una banca “di interesse nazionale” dette, con riferimento agli ebrei, la direttiva di “disporre per ‘stop’ assunzioni”³.

Di quelle, assai più numerose, attuate nel corso del 1938, fino all’emanazione delle norme persecutorie, si possono menzionare le seguenti a mo’ di esempio:

1.a.4 Il 20 aprile 1938 il Ministero delle corporazioni, dietro “superiore determinazione”, avocò a sé, sottraendola ai Consigli provinciali delle corporazioni, la decisione in merito alla “iscrizione per nuovi esercizi” di “stranieri che si dichiarano di nazionalità germanica, polacca, romena ed austriaca, ecc.”, e chiese ai prefetti di comunicargli, assieme alle domande, “il luogo di provenienza e la religione professata dal richiedente”; il 21 ottobre seguente chiarì che l’avocazione in realtà aveva per oggetto “soltanto [gli] stranieri di razza ebraica”, aggiungendo che ad essi doveva ora applicarsi la nuova normativa varata dal governo⁴ (vedi **2.c.5**).

1.a.5 All’inizio di luglio 1938 Mussolini impartì ai capi di gabinetto dei ministeri della Guerra, della Marina e dell’Aeronautica una direttiva ufficiale per la non ammissione di ebrei nelle accademie militari⁵.

¹ G. Fabre, *L’elenco. Cultura fascista, editoria e autori ebrei*, Zamorani, Torino 1998, p. 43.

² A. Rovighi, *I militari di origine ebraica nel primo secolo di vita dello Stato italiano*, Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito, Roma 1999, pp. 27-28.

³ ASUCI, *Credito Italiano (1895-1998), Personale*, fasc. “Personale di razza ebraica”, sfasc. “Direzione centrale. Personale di razza ebraica”, ins. “Note 24/11/1937”, foglio manoscritto con nominativi di supposti dipendenti ebrei e disposizioni dell’amministratore delegato.

⁴ ASSp, *Prefettura*, b. 28, fasc. 2, Ministero delle corporazioni ai prefetti, 20 aprile 1938; *idem*, 21 ottobre 1938.

⁵ A. Rovighi, *I militari cit.*, pp. 27-28; M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell’elaborazione delle leggi del 1938*, Zamorani, Torino 1994, p. 75.

1.a.6 Il 9 agosto 1938 il ministro dell'Educazione nazionale dispose il divieto di conferimento di supplenze e incarichi di insegnamento a "docenti di razza ebraica" (con possibilità di eccezioni autorizzate da egli stesso)⁶.

1.a.7 Il 22 settembre 1938 la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione chiese ai segretari delle Unioni interprovinciali della stessa di "sottoporre" al federale le proposte di "eventuali ulteriori nuove assunzioni [...] di elementi razza ebraica"⁷

1.B. CENSIMENTI DELLE PERSONE E DELLE PROPRIETÀ

1.b.1 La legislazione antiebraica fu preceduta e preparata dal censimento nazionale dei possibili perseguitandi effettuato il 22 agosto 1938. Esso appurò la presenza nella penisola di 58.412 residenti (esclusi quindi i temporaneamente presenti) nati da almeno un genitore ebreo o ex-ebreo, suddivisi in 48.032 italiani e 10.380 stranieri residenti da oltre sei mesi. Di essi, 46.656 (37.241 italiani e 9.415 stranieri) erano iscritti a una comunità ebraica o comunque avevano dichiarato di essere ebrei⁸. La successiva definizione giuridica di "appartenente alla razza ebraica" assoggettò alla persecuzione circa 51.100 persone (vedi **2.a.1**).

Precedentemente e parallelamente a questa rilevazione, pressoché in ogni comparto della società si ebbero censimenti settoriali preliminari dei perseguitandi, specialmente nei comparti concernenti il lavoro e i beni.

Di quelli attuati nel 1937, sono oggi documentati i seguenti:

1.b.2 Nel giugno 1937 il preside della provincia di Trieste fece pervenire a Mussolini una lunga lista delle posizioni politiche, amministrative, economiche e sociali tenute a Trieste da ebrei, da lui identificati "sulla base della razza e non della religione professata"⁹.

1.b.3 Nel novembre 1937 una banca "di interesse nazionale" attuò una rilevazione dei propri dipendenti apparentemente ebrei¹⁰.

Dei censimenti, assai più numerosi, effettuati nel corso del 1938, fino all'emanazione delle norme persecutorie, si possono menzionare i seguenti a mo' di esempio:

1.b.4 Il 19 gennaio 1938 il ministro dell'Educazione nazionale chiese ai rettori delle università di censire gli "studenti ebrei di nazionalità straniera"; il 14 febbraio l'indagine viene ampliata a quelli italiani e ai professori¹¹.

1.b.5 Il 14, 15 e 17 febbraio 1938 il Ministero dell'interno dispose la rilevazione dei dipendenti "di religione israelita" nei vari uffici dipendenti e in particolare nelle questure¹².

1.b.6 Nel febbraio 1938 venne eseguita per Mussolini la rilevazione (parrebbe su base onomastica) degli ebrei con il grado di ufficiale superiore¹³.

1.b.7 In aprile o nelle settimane seguenti venne compilato presso il Ministero della cultura popolare l'elenco degli iscritti all'albo dei giornalisti "aventi nome ebraico"¹⁴.

1.b.8 Il 19 agosto 1938 lo stesso ministero chiese urgentemente ai principali prefetti "un primo elenco informativo dettagliato sugli elementi ebraici che fanno comunque parte di aziende giornalistiche, editoriali, teatrali, cinematografiche, turistiche e di quegli altri organi che hanno comunque relazione con la stampa e propaganda"¹⁵.

1.b.9 Il 22 settembre 1938 la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione chiese ai segretari delle Unioni interprovinciali della stessa di censire i dipendenti "di razza ebraica" di dette aziende¹⁶.

⁶ ACS, MI, *Demorazza*, b. 4, fasc. 15, sfasc. C, ministro dell'Educazione nazionale a provveditori agli studi e presidenti istituti d'istruzione artistica, 9 agosto 1938.

⁷ S. Bon, *Gli Ebrei a Trieste 1930-1945. Identità, persecuzione, risposte*, Libreria editrice goriziana, Gorizia 2000, pp. 100-101.

⁸ M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino 2000, p. 147.

⁹ S. Bon, *Gli Ebrei a Trieste* cit., pp. 40-41; M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia* cit., p. 129.

¹⁰ Cfr. n. 3.

¹¹ M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia* cit., p. 139.

¹² *Ibidem*.

¹³ M. Sarfatti, *Mussolini* cit., p. 80, nota 17; A. Rovighi, *I militari* cit., pp. 24-25.

¹⁴ G. Fabre, *L'elenco* cit., pp. 79-80.

¹⁵ *Ibid.*, pp. 139-140.

¹⁶ Cfr. n. 7.

I primi censimenti dei beni sembrano essere stati disposti all'inizio dell'autunno del 1938, ossia quando ormai l'opera di censimento delle persone (cioè dei possessori dei beni) era giunta a uno stadio relativamente avanzato. Quelli precedenti il varo della normativa persecutoria attualmente noti sono i seguenti:

1.b.10 Il 21 settembre 1938 il capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, confermando le disposizioni date il 19 settembre 1938 quale governatore della Banca d'Italia affinché gli istituti di credito non rispondessero ad alcuna richiesta della polizia tributaria o di altre autorità intorno all'esistenza e ai movimenti dei depositi di "ebrei"¹⁷, chiese per lo meno all'amministratore delegato della Banca commerciale italiana e al provveditore del Monte dei paschi di Siena notizie sull'entità dei depositi di "ebrei" e se questi avessero ritirato o stessero ritirando importi superiori al mezzo milione di lire¹⁸.

La Banca commerciale italiana riferì che i depositi "presumibilmente di pertinenza di clientela ebraica" consistevano all'inizio di ottobre in circa L. 56.600.00 in denaro e circa L. 79.200.000 in titoli, dopo che da agosto erano stati ritirati circa L. 16.500.000 in denaro e circa L. 58.600.00 in titoli (in particolare 51 depositanti avevano effettuato prelievi superiori a L. 250.000), aggiungendo tuttavia che l'ultima settimana di settembre "tutta la nostra clientela, senza distinzione di razza, effettuò dei ritiri di particolare entità"¹⁹. Il Monte dei paschi di Siena riferì che i depositi in questione consistevano in L. 11.085.617,46 in contanti e L. 12.923.500 in titoli, precisando che si trattava comunque di dati "approssimativi" e aggiungendo che non si erano verificati ritiri superiori all'importo indicato²⁰.

1.b.11 Il 22 ottobre 1938 il ministro delle Finanze, aderendo a una richiesta della Commissione per lo studio dei problemi della razza della Reale Accademia d'Italia, chiese ai prefetti di tutte o quasi le città sede di una Comunità israelitica di comunicargli quali contribuenti censiti il 22 agosto 1938 fossero stati tenuti nel 1937 a pagare l'imposta sul valore locativo, precisando per ciascuno il reddito accertato e l'importo della tassa, e indicando il totale di questi valori per gli altri contribuenti (l'imposta sul valore locativo veniva pagata da chiunque – proprietario o affittuario – tenesse a propria disposizione un immobile il cui reddito superasse una certa soglia). Quattro mesi dopo alla Commissione erano pervenuti i dati di 14 città su 25 (comprese Torino e Trieste, aventi popolazione israelitica medio-grande, ma escluse Roma e Milano, aventi le maggiori popolazioni israelitiche, pari a oltre un terzo del totale). In dette città erano stati individuati 5.122 contribuenti "ebrei" (ovvero: persone classificate "di razza ebraica" o anche solo incluse nel censimento; vedasi **1.b.1**, **2.a.1**), aventi un reddito complessivo di lire 22.099.000 e un reddito medio di lire 4.315²¹.

1.C. LICENZIAMENTI

I licenziamenti generalizzati dei dipendenti "ebrei" da un determinato ambito di lavoro vennero disposti dalla normativa persecutoria. Ad oggi è documentato solo un provvedimento di tal tipo disposto prima del varo di quest'ultima:

1.c.1 In data precedente al 17 agosto 1938 il ministro degli Affari esteri dispose il licenziamento di "tutti gli impiegati locali all'estero ed avventizi all'interno che risultassero non appartenere alla razza italiana"²².

¹⁷ ACS, MI, Demorazza, b. 4, fasc. 15, sfasc. b, governatore della Banca d'Italia alle filiali della stessa, 19 settembre 1938 (copia).

¹⁸ ASBCI, Carte di Raffaele Mattioli, A-Z, cart. 13, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito a amministratore delegato della BCI, 21 settembre 1938; ASMPS, Sezione banca, II/F/a/2, fasc. 5, cart. a, stesso mittente a presidente-provveditore del Monte dei paschi di Siena, stessa data (copia).

¹⁹ ASBCI, Copialettere di Raffaele Mattioli, vol. 11, amministratore delegato della Banca commerciale italiana a governatore della Banca d'Italia, 15 ottobre 1938 (velina).

²⁰ ASMPS, Sezione banca, II/F/a/2, fasc. 5, cart. a, presidente-provveditore del Monte dei paschi di Siena a governatore della Banca d'Italia, 11 novembre 1938 (velina).

²¹ A. Capristo, *La commissione per lo studio dei problemi della razza istituita presso la Reale Accademia d'Italia: note e documenti*, in "La rassegna mensile di Israel", vol. LXIII, n. 1 (gennaio-aprile 1997), pp. 89-106 (in particolare pp. 100-101); cfr. anche F. Levi, *Il censimento antiebraico* del 22 agosto 1938, in Id. (a cura di), *L'ebreo in oggetto. L'applicazione della normativa antiebraica a Torino 1938-1943*, Zamorani, Torino 1991, p. 28. Le città comprese nella rilevazione erano: Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Napoli, Padova, Pisa, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

²² ACS, MI, Demorazza, b. 4, fasc. 15, sfasc. D, ministro degli Affari esteri a sottosegretario all'Interno, 17 agosto 1938.

1.c.2 Si può aggiungere che il 5 settembre 1938 venne annunciata la “sospensione dal servizio” dei 19 dipendenti ebrei del Ministero dell’interno; in effetti tale provvedimento era cosa ben distinta da quello di “dispensa dal servizio”, ossia dal licenziamento, tuttavia ne costituiva una chiara anticipazione²³.

1.D. CESSIONI DI BENI

Le prime minacce persecutorie o il desiderio di prevenirle determinarono un numero imprecisato di vendite, svendite, ristrutturazioni del patrimonio per renderlo più facilmente esportabile o per porlo per quanto possibile al riparo.

1.d.1 Quanto al suo deprezzamento complessivo, si può menzionare la segnalazione inviata il 2 agosto 1938 dal capo della polizia ai prefetti: “Gli ebrei starebbero procedendo [...] al disinvestimento dei loro beni non strettamente liquidi, reinvestendo il ricavato particolarmente nell’acquisto di gioielli e anche di oro. [...] Conseguentemente si sarebbe verificato [...] un aumento del prezzo dei gioielli ed anche dell’oro, che, nel mercato clandestino, da lire 22 sarebbe salito a lire 26 al grammo. [...] I citati disinvestimenti da parte degli ebrei sarebbero la causa principale dell’attuale depressione della Borsa”²⁴.

Un ebreo italiano, scrivendo nel settembre 1938 da Parigi al fratello in Palestina, così si pronunciava in merito a come “salvare il salvabile” del patrimonio dei genitori in Italia: “Per quel che riguarda i titoli di stato italiani [...] io sono del parere che è *nettamente preferibile* l’esportazione di biglietti. La perdita sui titoli è certamente molto più forte. [...] Anche tu dovresti consigliare di liquidare (anche con le inevitabili perdite) gli immobili, e *subito*”²⁵.

1.d.2 Quanto alle cessioni di ditte e beni immobili, è documentato che tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre 1938 esse furono numerose in tutto il paese: ad esempio gli atti di compravendita, donazione e divisione, stipulati prima del 19 novembre 1938 (vedi **2.d.2**), e registrati dalle Conservatorie delle ipoteche o dagli Uffici del registro dal 17 novembre 1938²⁶ (la registrazione dell’atto poteva avvenire anche vari giorni dopo la sua firma) risultarono essere una decina tanto a Bologna, che a Ferrara e a Modena, e in misura quattro volte superiore a Torino²⁷.

Per le cessioni di aziende, vi è notizia di un caso di svendita per molti aspetti clamoroso e di alcuni altri casi per i quali però non sono disponibili particolari. Nell’estate-autunno 1938 si svolse una complessa trattativa che portò al passaggio di proprietà del quotidiano triestino “Il piccolo”; il venditore, che in luglio 1938 valutava il quotidiano anche 15 milioni di lire, lo cedette in novembre per 2 milioni e alcune compensazioni²⁸. Nei mesi che precedettero l’emanazione delle leggi persecutorie o contemporaneamente al varo delle prime di queste, vennero tra l’altro ceduti uno dei più importanti circuiti di sale cinematografiche e una quota imprecisata della più importante casa di distribuzione di libri e giornali²⁹.

1.E. INDAGINI DI POLIZIA E DOGANALI

In diretto riferimento all’eventualità che i perseguitandi emigrassero con i propri capitali resi liquidi, o più semplicemente li trasferissero in paesi non persecutori, fu aumentata la sorveglianza su di essi, specie quella confinaria.

²³ M. Sarfatti, *Mussolini cit.*, p. 76.

²⁴ ASPv, *Questura*, cat. Mass. A1, fasc. “Razza ebraica. Disposizioni in genere”, sfasc. 18, capo della polizia a prefetti, 2 agosto 1938.

²⁵ E. Sereni, E. Sereni, *Politica e utopia. Lettere 1926-1943*, La Nuova Italia, Firenze 2000, pp. 156-157 (Emilio a Enzo Sereni, 7 settembre 1938; corsivi nell’originale).

²⁶ ACS, *MF, SBE*, b. 1, relazioni ed elenchi pervenuti in risposta a una circolare ministeriale richiamata in detti documenti ma non conservata con essi: Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari alle Conservatorie delle ipoteche e agli Uffici del registro, 24 novembre 1938, contenente – se le risposte erano corrette – la richiesta di comunicare i trasferimenti di proprietà registrati dal 17 novembre 1938 fra contraenti almeno uno dei quali fosse di certa o presunta “razza ebraica”.

²⁷ *Ibid.*; F. Levi, *I sequestri e le confische dei beni immobiliari agli ebrei. Il contesto normativo e la realtà torinese*, in Id. (a cura di), *Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell’Egeli 1938-1945*, Compagnia di San Paolo, Torino 1998, pp. 42-43.

²⁸ S. Bon, *Gli ebrei a Trieste cit.*, pp. 155-156, 166-167.

²⁹ J. A. Gili, *Stato fascista e cinematografia. Repressione e promozione*, Bulzoni, Roma 1981, p. 103; G. Fabre, *L’elenco cit.*, p. 101.

1.e.1 Il 2 agosto 1938 il capo della polizia sollecitò i prefetti, “al fine di reprimere i tentativi di esportazione clandestina all'estero dei preziosi e dell'oro, [a] disporre previ accordi con la Polizia tributaria e con le Autorità doganali caustissime misure di vigilanza sugli elementi israeliti, facendo fare tempestivamente agli Uffici di frontiera, ove la vigilanza dovrà essere molto oculata, le segnalazioni che si reputino necessarie”³⁰.

2. La normativa persecutoria del 1938-1943 concernente attività lavorative, imprese, beni

2.A. CENSIMENTI DELLE PERSONE E DELLE PROPRIETÀ

2.a.1 L'attuazione generale della legislazione antiebraica fu basata sulle autodichiarazioni di “appartenenza alla razza ebraica”, effettuate presso i comuni di residenza dagli stessi perseguitati entro novanta giorni dal 4 dicembre 1938, pena l'arresto fino a un mese e l'ammenda fino a lire tremila, e basate sulla classificazione di “ebreo” stabilita dalla legge³¹. Non sono noti i dati riepilogativi di tali operazioni. Sulla base della definizione giuridica di “appartenente alla razza ebraica”, di alcuni dati parziali del censimento dell'agosto 1938 (vedi **1.b.1**), e senza tenere conto di emigrazioni e immigrazioni, si può ipotizzare che siano state assoggettate alla legislazione razzista antiebraica circa 51.100 persone, 4.500 delle quali non avevano religione o identità ebraica. Con riferimento a quanto illustrato qui di seguito, si può precisare che, di questi perseguitati, forse 11.200 (compresi forse 1.400 italiani cui venne revocata la cittadinanza) erano stranieri o apolidi e risultarono suddivisi in 3.100 ammessi a risiedere e 8.100 non ammessi. Inoltre 6.500 di essi ottennero il provvedimento di “discriminazione”, comportante l'esenzione da un ristretto numero di norme persecutorie³².

Parallelamente, vennero attuati censimenti specifici per ciascun ambito della normativa persecutoria. Di questi, si possono menzionare i seguenti a mo' di esempio:

2.a.2 Il 12 settembre 1938 il Ministero dell'interno dispose la rilevazione degli ebrei stranieri³³.

2.a.3 Il 12 dicembre 1938 l'Ufficio compartimentale dei monopoli di Stato di Como chiese agli Uffici vendita di Como, Novara e Varese di accertare e comunicargli lo “stato razziale” sia dei commessi e degli operai dipendenti da detti Uffici sia degli “appaltatori, concessionari, gerenti provvisori, commessi, rappresentanti e coadiutori delle rivendite dipendenti”³⁴.

Relativamente ai beni, oltre ai censimenti dei depositi bancari (vedi **2.e**), vennero attuate due specifiche rilevazioni connesse all'applicazione dei limiti di proprietà stabiliti dai rdl 1728/1938 e 126/1939³⁵. Più precisamente, il secondo decreto dispose e regolò le seguenti due rilevazioni:

2.a.4 I cittadini italiani “di razza ebraica” non “discriminati” (non quindi le società e le altre persone giuridiche) dovettero autodenunciare entro novanta giorni dall'11 febbraio 1939 (pena l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila) i fabbricati urbani e i terreni dei quali essi erano, in Italia e a tale data, possessori, anche in comproprietà. Il 22 maggio 1940 l'obbligo dell'autodenuncia venne esteso agli ebrei apolidi residenti in Italia³⁶.

I dati delle autodenunce iniziali e degli aggiornamenti successivi vennero raccolti in un registro presso ciascun Ufficio distrettuale delle imposte dirette (possessori con domicilio fiscale nella circoscrizione)³⁷; inoltre essi vennero raccolti in uno schedario presso ciascun Ufficio tecnico erariale (pos-

³⁰ Cfr. n. 24.

³¹ Rdl 17 novembre 1938, n. 1728, “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”.

³² M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia* cit., pp. 154-163.

³³ K. Voigt, *Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945*, La Nuova Italia, Firenze 1993, vol. I, pp. 142-143.

³⁴ Comune, Varese, cat. XII, cart. 247, fasc. 2, copia di comunicazione dell'ispettore compartimentale di Como ai gerenti degli Uffici vendita di Como, Novara e Varese, 12 dicembre 1938.

³⁵ Rdl 1728/1938 (art. 10, 14-16); rdl 9 febbraio 1939 n. 126 “Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 [...]”.

³⁶ ACS, MI, *Demorazza*, b. 3, fasc. 4, sfasc. 6, Ministero delle finanze a Intendenze di finanza e Uffici tecnici erariali, 22 maggio 1940.

³⁷ Circolare n. 3730, del Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, “Provvedimenti per la difesa della razza italiana. R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126”, 21 marzo 1939.

essori con domicilio fiscale nella circoscrizione), uno schedario in ciascuna provincia (possessori con diritti immobiliari nella provincia), uno schedario presso il Ministero delle finanze (collegato a quelli degli Uffici tecnici erariali)³⁸.

Il 24 giugno 1939 il ministro delle Finanze quantificò le autodenunce pervenute agli Uffici distrettuali delle imposte dirette in 7.060, per un totale complessivo autodichiarato (ma valutato “di larga approssimazione” dal ministro delle Finanze) di L. 8.023.140 di estimo dei terreni e L. 66.609.144 di reddito imponibile dei fabbricati³⁹. Nel febbraio 1940 le autodenunce risultarono essere 7.373⁴⁰, testimoniando così un tasso di crescita assai ridotto (e in parte dovuto al verificarsi di eredità ecc.). Con riferimento ai limiti di possesso posti dal rdl 1728/1938, il ministro nel giugno 1939 aggiunse che (sempre in “larga approssimazione”) il totale delle quote di proprietà di terreni “eccedenti” lire cinquemila era pari a L. 4.210.556 e che il totale delle quote di proprietà di fabbricati “eccedenti” lire ventimila era pari a L. 25.027.399⁴¹. I valori provinciali più elevati erano registrati a Padova per i terreni (L. 1.306.599 in totale, di cui L. 1.026.559 di “eccedenze”) e a Roma per gli immobili (L. 18.960.168 in totale, di cui L. 8.876.100 di “eccedenze”)⁴².

Applicando i moltiplicatori indicati dal rdl 126/1939 per determinare il prezzo di esproprio delle “quote eccedenti” (80 per i terreni e 20 per i fabbricati)⁴³ i totali nazionali suddetti corrispondevano a L. 641.848.000 complessive e L. 336.844.480 “eccedenti” per i terreni e a L. 1.332.182.000 complessive e L. 500.547.980 “eccedenti” per i fabbricati.

Nella zona di Ferrara, il valore (estimo e imponibile) delle proprietà immobiliari degli ebrei costituiva oltre il 3% del totale provinciale⁴⁴; a Torino gli ebrei proprietari di immobili erano meno del 2% di tutti i proprietari della città⁴⁵.

2.a.5 I cittadini italiani “di razza ebraica” non “discriminati” dovettero autodenunciare entro novanta giorni dall’11 febbraio 1939 (pena l’ammenda da lire cinquecento a lire diecimila) le aziende industriali e commerciali (ad esclusione di quelle azionarie e artigiane) delle quali essi erano, in Italia e a tale data, possessori, anche in comproprietà, o “gestori a qualunque titolo”, o che appartenevano a società non azionarie in cui essi erano soci a responsabilità illimitata. Il 30 maggio 1940 l’obbligo dell’autodenuncia venne esteso agli ebrei apolidi residenti in Italia⁴⁶. Le aziende vennero distinte in tre categorie: *a* aziende ufficialmente dichiarate “interessanti la difesa della nazione”; *b* aziende con almeno 100 dipendenti (per il proprietario di più aziende il limite concerneva il totale di esse) alla data dell’11 febbraio 1939 (o, se superiore, e secondo determinate condizioni, nel 1938); *c* altre aziende.

I dati delle autodenunce iniziali e degli aggiornamenti successivi vennero raccolti in appositi elenchi presso ciascun Consiglio provinciale delle corporazioni (aziende con sede nella provincia); gli elenchi delle aziende *a* e *b* vennero inoltre trasmessi ai ministeri delle Corporazioni e delle Finanze⁴⁷. Gli elenchi provinciali delle autodenunce iniziali (comprendenti quindi persone che ottennero la “discriminazione” in data successiva) vennero pubblicati sulla “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia” nel secon-

³⁸ Circolare n. 31/U.E.25, del Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, “Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del r. decreto-legge 17 novem. 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica”, 3 aprile 1939.

³⁹ ACS, *MF, SBE*, b. 18, fasc. 10, appunto per il duce del ministro delle Finanze, 24 giugno 1939.

⁴⁰ *Ibid.*, prospetto delle denunce prodotte dai cittadini di razza ebraica a norma del rdl 9 febbraio 1939, n. 126, allegato a lettera della Direzione generale delle imposte dirette alla Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale, 27 febbraio 1940.

⁴¹ ACS, *MF, SBE*, b. 18, fasc. 10, appunto per il duce del ministro delle Finanze, 24 giugno 1939.

⁴² ACS, *MF, SBE*, b. 18, fasc. 10, prospetto delle denunce prodotte dai cittadini di razza ebraica ai fini della limitazione della proprietà immobiliare di cui al rdl 9 febbraio 1939, n. 126, allegato a lettera del ministro delle Finanze al gabinetto del Ministero dell’interno, 26 giugno 1939.

⁴³ Rdl 126/1939 (art. 20).

⁴⁴ ASFe, *Prefettura, Gabinetto, riservato*, b. 139, fasc. 3, sfasc. 2, appunti apposti su lettera del direttore dell’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ferrara alla locale Intendenza di finanza, 23 novembre 1938.

⁴⁵ D. Adorni, G. Genovese, *La persecuzione contro le proprietà degli ebrei nel capoluogo piemontese*. Uno studio quantitativo, in F. Levi (a cura di), *Le case e le cose cit.*, p. 130.

⁴⁶ CCIAA, Pisa, *Affari generali*, 194°, cat. A.26.5, fasc. “Ebrei apolidi”, Ministero delle corporazioni a prefetti-presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, 30 maggio 1940.

⁴⁷ Rdl 126/1939 (art. 52).

do semestre del 1939 (in rari casi successivamente), per un totale generale (da considerarsi provvisorio) di 1 azienda *a*⁴⁸, 19 aziende *b*⁴⁹, oltre 3.100 aziende *c*⁵⁰.

Questi dati conobbero continue variazioni in calo (concessioni di “discriminazione”, accoglimento di ricorsi, qualche trasformazione in anonima, ma soprattutto chiusure o cessioni ad “ariani”) e in aumento (denunce tardive e qualche nuova apertura). Per quanto riguarda le aziende delle prime due categorie, l'unica *a* e varie quote proprietarie di quelle *b* vennero cancellate nel corso dei mesi successivi, per lo più a seguito dell'ottenimento della “discriminazione”⁵¹; così ben presto la categoria *a* risultò vuota e quella *b* risultò comprendere 11 aziende possedute completamente (9) o in parte (2) da “appartenenti alla razza ebraica” (non è noto quanti proprietari avessero ottenuto la “discriminazione” o provveduto a donare, a trasformare, a cedere o a liquidare l'azienda prima della compilazione degli elenchi; né è noto se il dato numerico conclusivo testimoni una scarsa propensione degli ebrei al possesso di aziende di tal genere, o, ancora, sia conseguenza del fatto che esse all'epoca fossero di norma costituite quali società azionarie).

Riguardo alla quantificazione delle aziende escluse dalla rilevazione, si può al momento solo segnalare che il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bologna accertò la presenza di 51 ditte di ebrei italiani non “discriminati” – e quindi da classificare *c* – e di almeno 7 ditte di ebrei italiani “discriminati”, almeno 5 ditte recentemente cessate di ebrei italiani, almeno 9 ditte di ebrei stranieri⁵².

Delle 11 aziende *b* rimaste, 8 erano del comparto tessile⁵³. Le 1.387 aziende *c* censite nel febbraio 1939 in provincia di Roma (quella che ne contava il numero maggiore) erano per il 46 per cento negozi, per il 40,2 per cento ambulanti con o senza posto fisso, per il 5,7 per cento uffici o agenzie, per il 3,9 magazzini all'ingrosso o depositi, per il 3,2 per cento industrie, ecc.; di tutte esse, oltre il 40 per cento operava nel settore dell'abbigliamento e delle drapperie, e oltre il 22 per cento (per la precisione, il 55,6 per cento degli ambulanti) vendeva ricordi e chincaglierie (tutte le percentuali sono calcolate sulle 1578 “unità locali”, o sedi, delle aziende censite)⁵⁴. Di 173 delle aziende *c* della provincia di Firenze, il 44 per cento era costituito negozi, il 22,6 per cento da ambulanti e il 10,7 per cento da rappresentanze; il 75,7 dei primi, il 94,4 per cento dei secondi e il 35,3 per cento dei terzi operava nel settore dell'abbigliamento⁵⁵.

A Trieste, su un totale di 13.340 aziende esistenti nel 1934, le aziende *c* accertate nel 1939 erano 169 o 172, ossia l'1,3 per cento⁵⁶. A Roma, i negozi e ambulanti sopraindicati costituivano il 6 per cento del totale generale provinciale⁵⁷.

2.B. LICENZIAMENTI E DIVIETI CONCERNENTI IL LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO E LE LIBERE PROFESSIONI

2.b.1 Nel settembre 1938 fu disposta la scadenza al 12 marzo 1939 dei permessi di residenza rilasciati a **stranieri “di razza ebraica”** giunti in Italia, in Libia o nel Dodecanneso dopo il 1° gennaio 1919, nonché il divieto di nuovi rilasci di tali permessi; la disposizione concerneva anche coloro che, avendo la stes-

⁴⁸ “Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia”, 1939, n. 184 (8 agosto).

⁴⁹ “Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia”, 1939, n. 184, 189, 223, 258, 273, 287 (8 e 14 agosto, 23 settembre, 7 e 24 novembre, 12 dicembre); 1940, n. 116 (18 maggio).

⁵⁰ “Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia”, 1939, n. 258, 264, 266, 276, 277, 287, 293, 294, 298 (17, 14, 16, 28 e 29 novembre, 12, 19, 20 e 26 dicembre); 1940, n. 14 (18 gennaio); parallelamente ebbe inizio la pubblicazione saltuaria di integrazioni e rettifiche.

⁵¹ “Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia”, 1939, n. 236, 250, 287 (9 e 25 ottobre, 12 dicembre); 1940, n. 6, 48, 62 (9 gennaio, 26 febbraio, 13 marzo); ACS, MF, SBE, b. 19, fasc. 46, tabella Aziende di cittadini italiani di razza ebraica; A. Martellini, *Il feudo immaginario. La presenza ebraica nell'economia anconetana di fronte alle leggi razziali (1938-1943)*, in «Storia e problemi contemporanei», a. VII, n. 14 (luglio-dicembre 1994), pp. 62-63; CCIAA, Frosinone, documentazione inviata alla Commissione, fasc. Cartotecnica Industriale Sestieri Aldo, vari documenti. Vedasi anche il capitolo: “I beni industriali e commerciali, 1938-1943”.

⁵² CCIAA, Bologna, Verbali del Consiglio provinciale delle corporazioni, rag. 1939, p. 32, provvedimento n. 86.

⁵³ ACS, MF, SBE, b. 19, fasc. 46, tabella Aziende di cittadini italiani di razza ebraica.

⁵⁴ E. F. Sabatello, *Aspetti economici ed ecologici dell'Ebraismo romano prima, durante e dopo le leggi razziali (1928-1965)*, in D. Carpi, A. Milano, U. Nahon (a cura di), *Scritti in Memoria di Enzo Sereni. Saggi sull'Ebraismo Romano*, Fondazione S. Mayer, Gerusalemme 1970, pp. 258-263.

⁵⁵ F. Cavarocchi, *Il censimento del 1938 a Firenze*, in E. Collotti (a cura di), *Razza e fascismo. La persecuzione contro gli ebrei in Toscana (1938-1943)*, Carocci, Roma 1999, II, p. 459.

⁵⁶ E. Ginzburg Migliorino, *Note sugli esiti dell'applicazione delle leggi razziali a Trieste (1938-1942)*, in A. Vinci (a cura di), *Trieste in guerra. Gli anni 1938-1943*, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste 1992, pp. 302, 314 (per i dati di 13.340 e 169); “Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia”, 1938, n. 276 (28 novembre) (per il dato di 172).

⁵⁷ E. F. Sabatello, *Aspetti economici cit.*, p. 262.

sa anzianità di residenza, sempre nel settembre 1938 erano stati privati della cittadinanza italiana ricevuta “per concessione” (ossia, non “per diritto”) dopo il 1° gennaio 1919. Nel novembre 1938 furono esentate le persone coniugate con cittadini italiani e quelle non più in età lavorativa⁵⁸. La revoca del permesso di residenza (ossia l’espulsione) comportava la revoca del permesso di lavoro, fosse esso dipendente (non presso lo Stato) o autonomo. In linea generale l’ebreo straniero continuò a lavorare fino al giorno di emigrazione⁵⁹, ma per i professionisti iscritti ad albi del settore sanitario, ossia per medici, veterinari, farmacisti e ostetriche, il 17 settembre 1938 il ministero dell’Interno dispose la cancellazione urgente dall’albo professionale⁶⁰. Chi rimase in Italia nonostante la revoca del permesso di residenza, non ebbe più il permesso di lavorare.

Dei circa 8.100 ebrei di tutte le età non ammessi a risiedere (vedi **2.a.1**), circa 4.000 lasciarono la penisola entro il 12 marzo 1939 (nei mesi successivi vi furono altre espulsioni, controbilanciate da nuovi arrivi)⁶¹; una parte consistente di essi aveva – e quindi perse – una attività lavorativa. Per coloro i quali non poterono ottemperare all’obbligo di uscita dal paese (occorreva infatti un altro paese che li accogliesse e il denaro per pagare il viaggio), “dopo tale data non vi era altra possibilità di guadagnarsi il pane se non con un lavoro clandestino. [...] A Milano il numero delle persone assistite costantemente nel marzo 1938 ancora non raggiungeva il 20% degli emigranti che vivevano in quella città. Dopo l’entrata in vigore del divieto di lavoro l’impoverimento crebbe rapidamente e raggiunse dimensioni spaventose. Le persone bisognose di assistenza erano ora la grande maggioranza. Nel novembre 1939 erano 1.434 a Milano e ben 3.000 in tutta Italia, su almeno 4.000”⁶². Per quanto concerne i professionisti, è documentato che 2 medici vennero cancellati dall’albo di Gorizia⁶³ e perlomeno 4 da quello di Bologna⁶⁴.

Nel luglio 1939 il prefetto di Bolzano decretò l’allontanamento immediato dalla provincia (e la conseguente perdita del lavoro) di tutti gli ebrei stranieri, senza riguardo alle esenzioni legislative⁶⁵.

2.b.2 In novembre 1938 fu disposto il licenziamento entro il 4 marzo 1939 (e il blocco definitivo di nuove assunzioni) di tutti i **dipendenti pubblici** “di razza ebraica”, ossia degli impiegati dello Stato, delle province, dei comuni, delle aziende municipalizzate, ecc. Per gli insegnanti e gli altri dipendenti scolastici la data di cessazione dell’impiego fu il 14 dicembre 1938; per i militari in servizio permanente fu il 1° gennaio 1939; in vari casi il licenziamento fu preceduto dalla misura provvisoria della “sospensione dal servizio” (per gli insegnanti dal 16 ottobre 1938). Il licenziato ebbe diritto alla pensione o all’indennità di licenziamento⁶⁶. Gli insegnanti espulsi potevano essere impiegati nelle sezioni elementari per ebrei eventualmente istituite dallo Stato e nelle scuole elementari e medie eventualmente istituite dalle Comunità israelitiche⁶⁷.

I professori universitari ordinari e straordinari espulsi furono 96, pari al 7 per cento della categoria⁶⁸; i dipendenti di ruolo espulsi dalle biblioteche governative e dalle soprintendenze bibliografiche furono 7 su 355⁶⁹; i professori delle scuole medie e superiori espulsi furono 279⁷⁰; gli ufficiali in servizio (dai sottotenenti ai generali e ammiragli di divisione) espulsi dall’Esercito e dalla Marina furono rispettivamente 81 e 27⁷¹; i dipendenti del ministero dell’Africa italiana espulsi furono 33 (un terzo di essi era impiegato come traduttore o interprete e aveva nome apparentemente libico, altri avevano le qualifiche di applicato, archivista, ragioniere, agronomo, medico, direttore di governo di 2° classe, ecc.)⁷².

⁵⁸ Rdl 1381/1938; rdl 1728/1938 (art. 23-25).

⁵⁹ K. Voigt, *Il rifugio* cit., vol. I, pp. 42-44, 300, 367.

⁶⁰ ASGo, *Prefettura, Gabinetto*, b. 287, fasc. 1746, sottosegretario all’Interno a prefetti, 17 settembre 1938.

⁶¹ K. Voigt, *Il rifugio* cit., vol. I, p. 310.

⁶² *Ibid.*, p. 367.

⁶³ ASGo, *Prefettura, Gabinetto*, b. 287, fasc. 1746, segretario sindacato fascista medici della provincia di Gorizia a prefetto di Gorizia, 11 gennaio 1939.

⁶⁴ ACS, *MI, Demorazza* (1915-44), b. 2, fasc. 16, supplica di quattro medici ebrei stranieri di Bologna a Benito Mussolini, 5 ottobre 1938.

⁶⁵ Cfr. il capitolo “La Zona di operazione Prealpi”.

⁶⁶ Rdl 1728/1938 (art. 13, 20, 21, 22); rdl 1390/1938 (art. 3); rdl 1779/1938; rdl 2111/1938; l. 587/1940.

⁶⁷ Rdl 1630/1938, rdl 1779/1938. Cfr. M. Sarfatti, *Gli ebrei nell’Italia* cit., pp. 194-195, 219-220.

⁶⁸ R. Finzi, *L’università italiana e le leggi antiebraiche*, Editori riuniti, Roma 1997, p. 42.

⁶⁹ ACS, *MPI, DG Acc e Bibl.* 1926-48, b. 74, fasc. 3a, “Censimento del personale di razza ebraica”.

⁷⁰ M. Sarfatti, *La scuola, gli ebrei e l’arianizzazione attuata da Giuseppe Bottai*, in *I licei G. Berchet e G. Carducci durante il fascismo e la resistenza*, Liceo classico statale Carducci, Milano 1996, pp.41-42.

⁷¹ A. Rovighi, *I militari* cit., pp. 36-40, 43.

⁷² M. Sarfatti, *Il lavoro negato. Dati e spunti di riflessione sulla normativa antiebraica in Italia*, in “Qualestoria”, v. XVII, n. 1, aprile 1989, p. 42.

2.b.3 In novembre 1938 fu inoltre disposto il licenziamento entro il 4 marzo 1939 (e il blocco definitivo di nuove assunzioni) di tutti i **dipendenti** “di razza ebraica” impiegati in **enti e imprese parastatali o privati ma controllati o sostenuti dallo Stato** (Partito nazionale fascista, associazioni sindacali di qualsiasi tipo, enti parastatali, enti o istituti di diritto pubblico vigilati dallo Stato o destinatari di contributi continuativi da parte di esso, enti dipendenti dai precedenti, società industriali o commerciali con partecipazione azionaria dello Stato pari ad almeno la metà del capitale, ecc. compresi alcuni istituti bancari quali quelli di diritto pubblico e le Casse di risparmio), nonché di quelli impiegati in **scuole private, banche “di interesse nazionale”** e (ma limitatamente ai non “discriminati”; peraltro nel marzo 1941 ai “discriminati” venne precluso “ogni incarico che li metta a contatto con il pubblico”⁷³), **imprese private di assicurazione**. Il licenziato ebbe diritto alla pensione o all’indennità di licenziamento⁷⁴. Il 10 novembre (giorno dell’approvazione del rdl 1728/1938 da parte del Consiglio dei ministri) l’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito ordinò per lo meno ad una banca “di interesse nazionale” e a tutte le Casse di risparmio l’immediata messa “in congedo” del personale da licenziare⁷⁵. Gli insegnanti espulsi potevano essere impiegati nelle sezioni elementari per ebrei eventualmente istituite dallo Stato e nelle scuole elementari e medie eventualmente istituite dalle Comunità israelitiche⁷⁶. Il ministro delle Comunicazioni stabilì che la normativa doveva essere applicata dalla generalità delle Società di navigazione, con eccezione per quelle di “preminente interesse nazionale” di qualche dipendente “di bassa forza [...] per le speciali esigenze dei passeggeri di razza ebraica” in alcune linee come quella per la Palestina (ossia: i cuochi incaricati della cucina tradizionale ebraica) e per quelle “sovvenzionate minori” del personale eventualmente addetto ai servizi “indispensabili” di collegamento con le isole minori⁷⁷. Nel luglio 1941 un decreto stabilì che il personale dipendente dal concessionario del servizio telefonico o telegrafico pubblico doveva essere “di razza ariana”⁷⁸; ma la norma pare limitarsi a esplicitare quanto stabilito in termini generali dal rdl 1728/1938. A metà 1939 fu precisato che doveva essere licenziato “il personale di razza ebraica” dipendente dalle esattorie e dalle ricevitorie delle imposte⁷⁹. Perlomeno dal 1942 il divieto di insegnamento privato venne ampliato alle lezioni private in genere⁸⁰.

Una società di navigazione triestina licenziò 9 dipendenti; altre due società presero immediati provvedimenti provvisori nei confronti di 11 dipendenti⁸¹. Le Assicurazioni generali e la Ras allontanarono circa 100 dirigenti e funzionari (ma alcuni di essi potrebbero essere stati “discriminati” e quindi avere mantenuto o riottenuto il posto)⁸². Altre sedici aziende assicurative (esclusa, tra l’altro, l’INA) licenziarono 53 dipendenti⁸³. Degli istituti di credito interessati dal decreto legge, i tre “di interesse nazionale” (Banca commerciale italiana, Credito italiano e Banco di Roma), allontanarono 137 dipendenti, le Casse di risparmio 26, gli altri istituti di credito di diritto pubblico 55⁸⁴ (si hanno notizie di licenziamenti anche dagli istituti di credito non di diritto pubblico).

2.b.4 In novembre 1938 fu disposto che i cittadini italiani “di razza ebraica” non “discriminati” non potevano essere **dirigenti di aziende** situate in Italia interessanti la difesa della nazione o con almeno 100 dipendenti (vedi **2.a.5**); in febbraio 1939 fu precisato che la cessazione doveva avvenire entro l’11 maggio 1939⁸⁵.

⁷³ ACS, *MI, DGPS, div. AAGGRR, Massime* (parte non riordinata), R9, fasc. 6, Direzione generale per la demografia e la razza a Ministero delle corporazioni, 6 marzo 1941.

⁷⁴ rdl 1728/1938 (art. 13, 14, 20, 21, 22); rdl 1390/1728 (art. 1, 3); rdl 1779/1938.

⁷⁵ ASUCI, *Credito Italiano (1895-1998), Personale*, fasc. “Personale di razza ebraica”, sfasc. “Personale di razza ebraica presso filiali e affiliate all’estero”, telegramma della direzione centrale del Credito italiano, 11 novembre 1938; Carito, fald. 14, fasc. 6, sfasc. 5, Federazione nazionale fascista delle Casse di risparmio agli istituti associati, 10 novembre 1938.

⁷⁶ Cfr. n. 67.

⁷⁷ ACDEC, *Nuove accessioni*, ministro delle Comunicazioni a tutte le autorità, “Marittimi di razza ebraica”, 15 marzo 1939 (documento consegnato in fotocopia nel giugno 1997 dal ministro dei Trasporti Claudio Burlando a Italo Vascotto, e da questi alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano).

⁷⁸ Rd 1198/1941 (art. 5).

⁷⁹ AS Carito, fald. 14, fasc. 6, sfasc. 5, Intendenza di finanza di Torino agli esattori e ricevitori delle imposte della provincia, 14 luglio 1939 (con un riferimento alla provenienza ministeriale della precisazione).

⁸⁰ ACS, *MI, DGPS, div. AAGGRR, Massime* (parte non riordinata), S11, fasc. 87/27, Direzione generale per la demografia e la razza a Direzione generale della pubblica sicurezza, 3 agosto 1942 (copia).

⁸¹ S. Bon, *Gli Ebrei a Trieste* cit., pp. 136-138.

⁸² *Ibid.*, p. 140.

⁸³ Cfr. il capitolo “La Banca d’Italia”.

⁸⁴ *Ibidem.*

⁸⁵ Rdl 1728/1938 (art. 10, 14); rdl 126/1939 (art. 68, 72).

2.b.5 In novembre 1938 fu disposto che i cittadini italiani “di razza ebraica” non “discriminati” non potevano essere **amministratori o sindaci di aziende** situate in Italia interessanti la difesa della nazione o con almeno 100 dipendenti (vedi **2.a.5**); in febbraio 1939 fu precisato che la cessazione doveva avvenire entro l’11 maggio 1939⁸⁶.

2.b.6 In ottobre-novembre 1938, 35 **agenti di cambio** presso le borse di Firenze, Genova, Napoli, Roma, Torino e Milano – apparentemente “di razza ebraica” –, tutti i loro rappresentanti (36, per circa un terzo apparentemente “di razza ebraica”) e almeno 3 rappresentanti “ebrei” di altri agenti si dimisero⁸⁷. Nel giugno 1939 venne deciso di “impedire in modo assoluto agli ebrei” l’attività di commissario di borsa⁸⁸.

2.b.7 In agosto 1939 ai cittadini italiani “di razza ebraica” fu vietato l’esercizio della professione di **notaio**. Il dispensato ebbe diritto alla pensione o all’indennità di licenziamento⁸⁹. Un elenco non definitivo di notai “di razza ebraica” conteneva 14 nomi⁹⁰.

2.b.8 In agosto 1939 ai cittadini italiani “di razza ebraica” fu vietato di essere iscritti nei ruoli dei **revisori dei conti**, e in quelli dei periti e degli esperti⁹¹. I revisori dei conti cancellati dagli elenchi furono 44⁹².

2.b.9 In agosto 1939 ai cittadini italiani “di razza ebraica” non “discriminati” fu vietata la professione di **giornalista**. Il dispensato ebbe diritto alla pensione o all’indennità di licenziamento⁹³.

2.b.10 In agosto 1939 fu disposto che entro il 1° marzo 1940 i cittadini italiani “di razza ebraica” esercenti la **professione** di medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale (nonché, dal marzo 1942, attuario) dovevano essere: *I*) se non “discriminati”(e purché “di specchiata condotta morale” e non noti quali antifascisti), iscritti in elenchi “speciali” e abilitati a esercitare la professione “esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica”, tranne “i casi di comprovata necessità ed urgenza” (stesso trattamento fu fatto agli stranieri ammessi a risiedere); *II*) se “discriminati”, iscritti in elenchi “aggiunti”; tutti furono esclusi dalla possibilità di esercitare per conto di enti pubblici e associazioni o di svolgere comunque funzioni di pubblico ufficiale⁹⁴. Riguardo a questa normativa, va considerato che, ovviamente, l’attività dei primi dipendeva dalle necessità e dalle possibilità economiche della loro clientela, e quella dei secondi dalla disponibilità dei “non appartenenti alla razza ebraica” ad affidare loro la propria casa o la propria causa.

A Torino, tra il settembre 1938 e il febbraio 1940, 15 avvocati si dimisero e 25 avvocati e praticanti procuratori vennero cancellati dall’albo ordinario; 10 di essi vennero iscritti nell’elenco “aggiunto”⁹⁵. A Roma 132 medici vennero cancellati dall’albo; 21 di essi vennero iscritti nell’elenco “aggiunto”⁹⁶.

2.b.11 In dicembre 1939 alle persone “di razza ebraica” fu vietato l’impiego di fattorino d’albergo, nel settembre 1940 quello negli uffici di propaganda alberghiera, successivamente qualsiasi **impiego negli alberghi**⁹⁷.

⁸⁶ Ibidem.

⁸⁷ “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia”, 1938, n. 262, 272 (17 e 29 novembre).

⁸⁸ ACS, *MI, Demorazza*, b. 2, fasc. 9, annotazione manoscritta del sottosegretario di Stato all’interno in data 24 giugno 1939 su un Appunto della Direzione generale per la demografia e la razza.

⁸⁹ L 1054/1939 (art. 2, 29).

⁹⁰ ACS, *MI, Demorazza*, b. 13, fasc. 43.

⁹¹ L 1054/1939 (art. 23, 24).

⁹² “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia”, 1940, n. 32 (8 febbraio).

⁹³ L 1054/1939 (art. 2, 30).

⁹⁴ L 1054/1939; l 194/1942 (art. 20).

⁹⁵ P. De Benedetti, *Una legge, una professione, una città e quarantacinque ebrei*, in “La rassegna mensile di Israel”, v. LIV, n. 1-2, gennaio-agosto 1988, pp. 275-77.

⁹⁶ ACS, *MPI, DGAABBAA, div. II, 1935-40*, b. 137, fasc. “Disposizioni per la difesa della razza”, Sindacato provinciale fascista dei medici di Roma, circolare n. 340, 29 febbraio 1940.

⁹⁷ Circolare del Ministero dell’interno, 20 dicembre 1939, riportata in un prospetto dello stesso riportato in S. Caviglia, *Un aspetto sconosciuto della persecuzione: l’antisemitismo «amministrativo» del Ministero dell’Interno*, in «La rassegna mensile di Israel», vol. LIV, n. 1-2, gennaio-agosto 1988, p. 266; circolare del Ministero dell’Interno, 10 settembre 1940, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato in S. Caviglia, *Un aspetto sconosciuto* cit., p. 256; annotazione in riepilogo delle disposizioni antiebraiche redatto dal Ministero dell’Interno presumibilmente nell’aprile 1942, riportato in M. Sarfatti, *Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari*, in «La rassegna mensile di Israel», vol. LIV, n. 1-2, gennaio-agosto 1988, p. 189.

2.b.12 In giugno 1940 alle persone “di razza ebraica” fu vietata “qualsiasi attività nel settore dello spettacolo”, da quella di librettista a quella di pulizia e custodia⁹⁸ (per il precedente licenziamento dei dipendenti da enti pubblici o sostenuti dallo Stato, vedi **2.b.2**; **2.b.3**); nel maggio 1942 questa disposizione fu formalizzata e ampliata ai dischi fonografici e ai film di importazione⁹⁹.

2.b.13 In maggio 1940 alle persone “di razza ebraica” fu vietato l’impiego di **lavorante di oggetti preziosi**¹⁰⁰ e nel novembre 1941 quello di **commesso di oreficeria**¹⁰¹, nel gennaio 1941 quello di **autista di noleggi pubblici**¹⁰², nel febbraio 1941 quello di **portiere**, tranne che per gli immobili abitati solo da ebrei¹⁰³.

2.b.14 Tra il febbraio e il settembre 1942 fu vietato qualsiasi impiego di persone “di razza ebraica” nelle **aziende ausiliarie alla produzione bellica**, ossia in imprese quali la Fiat, la Compagnia generale di elettricità, la Montedison ecc., nonché nei **cantieri navali**. Di questa vicenda può essere delineata la compartecipazione del processo decisionale: il 28 gennaio 1942 il prefetto di Genova chiese alla Direzione generale della pubblica sicurezza se “possa essere consentito” di assumere operai “di razza ebraica” negli stabilimenti ausiliari e nei cantieri navali; il 5 febbraio la suddetta Direzione sottopose la questione alla Direzione generale per la demografia e la razza; il 12 febbraio questa rispose che “non possono essere assunti”; il 2 marzo la Direzione generale della pubblica sicurezza comunicò il divieto al prefetto di Genova; il 29 marzo il segretario del Partito nazionale fascista, prendendo spunto da una vicenda romana, segnalò al sottosegretario all’Interno “l’opportunità di provvedimenti cautelativi” nei confronti di tutti i dipendenti “di razza ebraica” degli stabilimenti ausiliari; il 30 aprile la Divisione polizia politica della Direzione generale della pubblica sicurezza riassunse lo stato della questione, proponendo al sottosegretario all’Interno di sentire il parere del sottosegretario per le Fabbricazioni di guerra, anche al fine di “estend[ere] a tutte le provincie” il divieto stabilito per Genova; il 31 maggio questi rispose di aver disposto per gli stabilimenti ausiliari il divieto di nuove assunzioni di dipendenti ebrei e il licenziamento dei già assunti entro il 31 luglio; il 19 giugno il Ministero dell’interno comunicò la disposizione a tutti i prefetti; il 13 luglio il prefetto di Genova chiese alla Direzione generale della pubblica sicurezza se i nuovi divieti concernessero anche i cantieri navali, per i quali “finora risulta soltanto il divieto per gli operai”; il 18 settembre questa sottopose la questione alla Direzione generale per la demografia e la razza; il 25 settembre quest’ultima rispose che “dagli stabilimenti ausiliari, quindi anche dai cantieri navali, debbono essere estromessi gli ebrei, anche se discriminati, sia che si tratti di dirigenti, di tecnici, di impiegati o di operai”; il 7 ottobre la Direzione generale della pubblica sicurezza comunicò il divieto al prefetto di Genova¹⁰⁴.

2.b.15 In febbraio 1942 aziende e uffici pubblici di **collocamento** vennero invitati a “dare la preferenza” ai lavoratori di “razza ariana” in caso di “riduzione del lavoro” o di “avviamento al lavoro”¹⁰⁵. Precedentemente al febbraio 1940 le persone “di razza ebraica” erano state escluse dalle facilitazioni al collocamento previste per i minorati di guerra¹⁰⁶.

2.b.16 Ai divieti disposti centralmente si aggiunsero quelle emanati da autorità **locali**: nel maggio 1943 venne vietato agli “operai appartenenti alla razza ebraica [...] il permesso di accedere nel porto di Livorno per motivi di lavoro”¹⁰⁷.

⁹⁸ ACS, MI, *Demorazza*, b. 3, fasc. 14, sfasc. 6, Direzione generale per la demografia e la razza a prefetti e vari ministeri, 18 giugno 1940.

⁹⁹ L 517/1942.

¹⁰⁰ Circolare del Ministero dell’interno, 31 maggio 1940, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato in S. Caviglia, *Un aspetto sconosciuto* cit., p. 258.

¹⁰¹ Questore di Ragusa a uffici dipendenti, 15 novembre 1941, riportante una circolare del Ministero dell’interno del 2 novembre 1941, riprodotta in Liceo scientifico statale con annessa sezione classica di Vittoria, *Campagna razziale: tre casi in provincia di Ragusa '38-'44*, Vittoria 1999, p. 111.

¹⁰² Questore di Ragusa a uffici dipendenti, 4 aprile 1941, riportante una circolare del Ministero dell’interno del 31 gennaio 1941, riprodotto in *ibid.*, p. 104.

¹⁰³ Circolare del Ministero dell’interno, 14 febbraio 1941, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato in S. Caviglia, *Un aspetto sconosciuto* cit., p. 263.

¹⁰⁴ ACS, MI, DGPS, *div. AAGGRR, Massime* (parte non riordinata), R9, fasc. 14, vari documenti.

¹⁰⁵ ASFe, *Prefettura*, cat. 30, b. 1, fasc. “Precettazione ebrei”, Ministero delle corporazioni-Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale a Confederazioni, prefetti e Ispettorati corporativi, 23 febbraio 1942.

¹⁰⁶ ASRE, *Prefettura*, b. 70, fasc. “Richiesta di informazioni sulla razza da parte di enti vari”, presidente dell’Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra a prefettura di Reggio Emilia, 3 febbraio 1940.

¹⁰⁷ ASLi, *Questura*, cat. A/13 II guerra mondiale, fasc. 196, prefetto di Livorno a questore di Livorno, 26 maggio 1943.

2.b.17 Agli allontanamenti dal lavoro determinati da divieti specifici vanno poi affiancate le **perdite di impiego** conseguenti ad altre misure, come quella dell'internamento dal giugno 1940 degli ebrei italiani antifascisti e degli ebrei stranieri e quella dell'assoggettazione al "lavoro precettato" dal maggio 1942¹⁰⁸.

2.b.18 Le attività lavorative fornitrici di reddito erano assai variegiate, comprendendo ad esempio l'opera di redazione di testi scritti e musicali, dalla quale derivavano **diritti economici d'autore**. A questo riguardo, in agosto 1938 fu vietata l'adozione nelle scuole medie di libri di testo di autore o coautore "di razza ebraica"¹⁰⁹, divieto esteso in febbraio 1939 alle carte geografiche murali¹¹⁰. Le opere di autori ebrei vennero progressivamente escluse dai programmi dei teatri lirici e di prosa, dalle trasmissioni musicali della radio, dai cataloghi delle case discografiche, dalle sale cinematografiche¹¹¹, fino a essere bandite dall'intero settore dello spettacolo (vedi **2.b.12**). Le case editrici cessarono pressoché del tutto di pubblicare nuove opere di autori ebrei tra la fine del 1938 e gli inizi del 1939, nel febbraio 1940 ritirarono quasi tutte quelle già in commercio¹¹².

L'elenco di autori scolastici vietati reso noto il 30 settembre conteneva 114 nomi¹¹³.

2.b.19 L'elenco delle disposizioni legislative e amministrative non può restituire il quadro materiale della situazione complessiva. Un esempio (non sappiamo quanto rappresentativo) di esso emerge dalle risposte al censimento del **personale dipendente** "di razza ebraica" effettuato nel dicembre 1938 – gennaio 1939 dall'Unione fascista dei commercianti della provincia di Milano presso le **ditte** associate: queste segnalavano l'esistenza di 205 rapporti di lavoro, 21 dei quali erano corredati da annotazioni quali "è straniero e entro il 12 marzo lascerà la ditta e l'Italia"; "licenziato a norma delle recenti disposizioni in materia"; "sospeso in attesa di liquidazione"; "a fine corrente mese revocherà la concessione della suaccennata rappresentanza"; "dimissionario"¹¹⁴.

2.C. DIVIETI E LIMITAZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

2.c.1 La revoca dei permessi di residenza alla grande maggioranza degli **stranieri "di razza ebraica"** (vedi **2.b.1**) comportò per essi l'urgenza di liquidare le proprie attività imprenditoriali.

In provincia di Bolzano, in preparazione dell'allontanamento di tutti gli ebrei stranieri (vedi **2.b.1**), il 9 giugno 1939 il prefetto dispose la revoca di "tutte le licenze commerciali" ad essi intestate¹¹⁵.

2.c.2 Il giorno della pubblicazione sulla "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia" del rdl 1728/1938 (19 novembre 1938) e con riferimento all'articolo concernente i limiti di proprietà di aziende e beni immobili, il ministro di Grazia e giustizia ordinò ai notai di "astenersi fino nuova disposizione" dallo stipulare qualsiasi atto di acquisto o **vendita** delle suddette proprietà da parte di persone "di razza ebraica"¹¹⁶. Il rdl 126/1939 stabilì che, dall'11 febbraio 1939 e fino alla definitiva classificazione nelle categorie *a*, *b* e *c* delle aziende non azionarie e non artigiane possedute, anche in quota, da italiani "di razza ebraica" non "discriminati" – tali operazioni si conclusero nel secondo semestre del 1939 (vedi **2.a.5**) –, detti proprietari o soci non potevano vendere né le aziende né le attrezzature di queste; era peraltro loro consentito donarle – entro sei mesi – a eventuali congiunti (coniuge o discendenti) non "di razza ebraica"¹¹⁷.

2.c.3 In novembre 1938 fu stabilito e in febbraio 1939 fu regolamentato che gli italiani "di razza ebraica" non "discriminati" non potevano essere **proprietari o soci a responsabilità illimitata, anche in quota, di aziende** industriali o commerciali, non azionarie, rientranti nelle seguenti categorie: *a*, aziende ufficialmente dichiarate "interessanti la difesa della nazione"; *b*, aziende con almeno 100 dipendenti (per il pro-

¹⁰⁸ Cfr. M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia* cit., pp. 171-174, 181-186; K. Voigt, *Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945*, La Nuova Italia, Firenze 1996, vol. II, pp. 140-147.

¹⁰⁹ G. Fabre, *L'elenco* cit., pp. 114-128.

¹¹⁰ *Ibid.*, p.254; V. Cinquini, M. Monelli (a cura di), *Con la Massima Sollecitudine. A scuola nell'anno delle leggi razziali*, CLUEB, Bologna 2000, p. 12.

¹¹¹ M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia* cit., pp. 196-197.

¹¹² G. Fabre, *L'elenco* cit.

¹¹³ M. Sarfatti, *La scuola* cit., pp. 51-52.

¹¹⁴ CCIAA, Milano, cat. VI, clas. E, scat. 2276, fasc. 8/a/1-23.

¹¹⁵ Cfr. il capitolo "La Zona di operazione Prealpi".

¹¹⁶ ASTs, *Prefettura, Gabinetto*, b. 368, telegramma del ministro di Grazia e giustizia a procure del Regno, 19 novembre 1938 (copia).

¹¹⁷ Rdl 126/1939 (art. 54, 55).

prietario di più aziende il limite concerneva il totale di esse) alla data dell'11 febbraio 1939 (o, se superiore, e secondo determinate condizioni, nel 1938) (vedi **2.a.5**). Riguardo a queste aziende (escluse quindi quelle *c*), il rdl 126/1939 dispose quanto segue: I, Esse furono poste per sei mesi sotto la vigilanza di un commissario governativo, dotato di ampi poteri, compreso quello di assumerne la gestione diretta; durante tale periodo, i proprietari o soci potevano – previa autorizzazione ministeriale – procedere a vendite, totali o parziali, ad acquirenti non ebrei¹¹⁸. II, Terminato il semestre commissariale, quelle non vendute nel modo suddetto potevano o “essere rilevate da società anonime regolarmente costituite o da costituire”, con un corrispettivo determinato dal commissario e dal ministero (al proprietario era concesso di fare ricorso ad un collegio nel quale due dei tre membri erano nominati dal ministero e dall’acquirente), o essere poste in liquidazione a cura del locale Consiglio provinciale delle corporazioni¹¹⁹. III, Il corrispettivo della vendita o l’eventuale ricavo della liquidazione doveva essere investito in titoli nominativi di consolidato, ossia in titoli “non trasferibili, per atto tra vivi” salvo apposita autorizzazione ministeriale¹²⁰ (nei due casi noti, vennero acquistati titoli rispettivamente al 4 per cento e al 5 per cento)¹²¹. IV, Il procedimento veniva bloccato e annullato in caso di fallimento, ottenimento della “discriminazione”, perdita della cittadinanza italiana, trasferimento ereditario a persona non soggetta alla legge; qualora fosse già intervenuta la vendita o la liquidazione, i titoli dati in corrispettivo divenivano “trasferibili”¹²². Il 30 maggio 1940 la normativa venne estesa agli ebrei apolidi¹²³. Relativamente alle facoltà riconosciute al proprietario, una sentenza postbellica del tribunale di Milano ha osservato che questi si è “trovato quasi nella stessa situazione in cui trovatisi il fallito rispetto al curatore ed al giudice delegato e l’interdetto rispetto agli organi che esercitano la tutela”¹²⁴.

A seguito del censimento disposto nel febbraio 1939 risultò che nella penisola vi erano 11 aziende *b* possedute completamente (9) o in parte (due quote di un terzo di una ditta e una quota di un mezzo di un’altra ditta) da “appartenenti alla razza ebraica” (vedi **2.a.5**). Per 1 azienda e per 2 quote sopravvenne la donazione al coniuge “ariano”¹²⁵. Per le altre 8 aziende possedute completamente (tre delle quali appartenenti a uno stesso proprietario) e per la restante quota di un terzo si ebbe la liquidazione o la vendita forzata¹²⁶.

A causa forse di una ambiguità della circolare del Ministero delle corporazioni sull’applicazione del rdl 126/1939, che, trattando della “liquidazione” delle “aziende rimanenti” (vedi qui sopra, **2.c.3/II**), sembrava riferirsi anche alle aziende *c*, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bolzano decise il 12 aprile 1939 di avviare la liquidazione di 8 “ditte ebraiche-italiane” *c*¹²⁷.

2.c.4 Nel dicembre 1938 la circolare interpretativa del rdl 1728/1938 emanata dal ministero dell’Interno specificò che, come le amministrazioni pubbliche e assimilate non potevano avere dipendenti “di razza ebraica”(vedi **2.b.2**, **2.b.3**), così esse “non dovranno d’ora in poi affidare incarichi,

¹¹⁸ rdl 126/1939 (art. 56-58).

¹¹⁹ rdl 126/1939 (art. 60-65).

¹²⁰ rdl 126/1939 (art. 58, 62, 64).

¹²¹ CCIAA, Torino, documentazione inviata alla Commissione, fasc. “Ditta 102.779, Ditta Giovanni Rotta e C.”, Atto di cessione di quota, notaio S. Mandelli, n. 10297-5885, Torino; “Monitore dei Tribunali”, 1947, p. 121; vedasi anche il capitolo *I beni industriali e commerciali*.

¹²² rdl 126/1939 (art. 67).

¹²³ CCIAA, Pisa, *Affari generali*, 194°, cat. A.26.5, Ebrei apolidi, Ministero delle corporazioni a prefetti-presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, 30 maggio 1940.

¹²⁴ “Foro italiano”, 1944-46, Giurisprudenza civile e commerciale, p.817, Tribunale di Milano, Sentenza 10 dicembre 1945.

¹²⁵ “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia”, 1939, n. 227, 287 (28 settembre, 12 dicembre); 1940, n. 75 (29 marzo).

¹²⁶ Per le tre ditte romane di Piperno Alcorso vedi «Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia», 1939, n. 247 (21 ottobre); ACS, *SPD, CO*, b. 373, fasc. 134.123; A. G. Ricci (a cura di), *Verballi del Consiglio dei Ministri luglio 1943-maggio 1948*. Edizione critica, vol. IV: *Governo Bonomi 12 dicembre 1944-21 giugno 1945*, Presidenza del consiglio dei ministri, Roma 1995, pp. 529-530, 538-541. Per le due ditte fiorentine di Giulio Forti e SIVA vedi “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia”, 1940, n. 43 (21 febbraio); A. Minerbi, *La comunità ebraica di Firenze (1931-1943)*, in E. Collotti (a cura di), *Razza e fascismo* cit., vol. I, pp. 167-169. Per le due ditte torinese Norzi e Rotta (posseduta in quota) vedi la documentazione inviata alla Commissione dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze. Per l’azienda ferrarese di R. Hirsch vedi «Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia», 1939 n. 223 (23 settembre), 1944, n. 44 (22 febbraio); R. Parisini, *La ricostituzione dei gruppi dirigenti a Ferrara dopo la Liberazione*, in «Italia contemporanea», n. 192 (settembre 1993), p. 446, nota 15; Comune, Ferrara, documentazione inviata alla Commissione. Per la ditta Sonnino di Varese vedi intanto “Foro italiano”, 1944-1946, p. 817, Tribunale di Milano/Sentenza 10 dicembre 1945. Vedi inoltre ACS, *MF, SBE*, b. 19, fasc. 46, tabella *Aziende di cittadini italiani di razza ebraica*; vedasi anche il capitolo *I beni industriali e commerciali*.

¹²⁷ ASGO, *Camera di commercio*, b. 127, fasc. 597, Ministero delle corporazioni a prefetti-presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, 2 marzo 1939; vedasi anche il capitolo *La Zona di operazione Prealpi*.

appalti ecc. di alcuna specie a persone di tale razza: restano, pertanto, vietati [...] gli appalti di pubblici servizi o di singole opere o forniture a persone di tale razza”¹²⁸. Nel febbraio seguente il rdl 126/1939 autorizzò tutte dette amministrazioni a “revocare le **concessioni** [...] e] risolvere d’autorità i **contratti di appalto per lavori o forniture**” conferite o stipulati con persone “di razza ebraica” o con società non azionarie e ditte da esse possedute o gestite (per queste, la revoca poteva a sua volta essere annullata qualora l’ebreo fosse stato sostituito con “persona non di razza ebraica e di gradimento dell’Amministrazione”)¹²⁹. La norma del rdl 126/1939 concerneva solo i non “discriminati”; nel luglio seguente venne però deciso che “anche se discriminati gli ebrei non debbono continuare ad aver tale rapporto colle Amministrazioni dello Stato”¹³⁰.

Già il 25 marzo 1939 il Provveditorato generale dello Stato aveva invitato tutte le ditte fornitrici a trasmettere “la documentazione comprovante che i proprietari di codesta ditta nonché i gestori, amministratori, direttori, procuratori e rappresentanti sono di razza ariana”¹³¹. Nel frattempo le Ferrovie dello Stato avevano deciso di “in generale provved[ere] senz’altro alla revoca o risoluzione” dei contratti di fornitura in corso¹³², eccettuati quelli “che, nell’interesse dell’Amministrazione, fossero da portare a termine”¹³³. I Monopoli di Stato decisero il 27 maggio 1939 la risoluzione di almeno un contratto di appalto per la rivendita di generi di monopolio¹³⁴. Al divieto di concessioni potrebbe ricondursi la cessazione forzata di attività di un rivenditore di giornali, proprietario di un chiosco ricoprente il suolo pubblico cittadino¹³⁵. Per quanto concerne le forniture, si può menzionare a mo’ di esempio il “no” apposto nel maggio 1939 dal sottosegretario all’Interno su un appunto riportante la richiesta dell’Ospedale al mare di Venezia di continuare provvisoriamente ad acquistare caffè da una “ditta ebraica”, richiesta “motivata con l’assoluta necessità di non far mancare al detto Ospedale della [sic] derrata in parola, che, data la limitata disponibilità attuale, è impossibile acquistare da altre ditte”¹³⁶.

2.c.5 L’11 ottobre 1938 il ministro delle Corporazioni dispose il divieto di concessione di **licenze di apertura di negozi** ad ebrei (vedi anche **1.a.4**) e la sospensione delle **cessioni** di licenze da titolari “di razza diversa” ad ebrei¹³⁷ (nell’aprile 1939 la fabbrica di cioccolato Perugina richiese alle autorità un’attestazione di “arianità” dei propri amministratori, “necessaria per ottenere la licenza di esercizio di un nostro negozio a Roma”)¹³⁸.

Il 17 febbraio 1940 lo stesso ministero comunicò che la Direzione generale per la demografia e la razza del Ministero dell’interno era competente in merito a ogni questione di “rilascio et voltura licenze esercizio commercio at cittadini italiani razza ebraica”¹³⁹ (l’11 marzo 1942 precisò che detta norma valeva anche per gli apolidi)¹⁴⁰. I divieti oggi noti adottati dal Ministero delle corporazioni su indicazione della Direzione generale per la demografia e la razza sono quelli di **raccolta di rottami metalli-**

¹²⁸ ACS, *MI, Demorazza*, b. 4, fasc. 17, Ministero dell’interno a prefetti e altre autorità, 22 dicembre 1938; riportata in M. Sarfatti, *Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari*, in «La rassegna mensile di Israel», vol. LIV, n. 1-2, gennaio-agosto 1988, p. 180.

¹²⁹ Rdl 126/1939 (art. 69).

¹³⁰ ACS, *MI, Demorazza*, b. 2, fasc. 9, appunto del direttore della Direzione generale per la demografia e la razza al sottosegretario all’Interno, con annotazione manoscritta di questi datata 8 luglio 1939.

¹³¹ ACS, *MF, SBE*, b. 18, fasc. 8, Ministero delle finanze, Provveditorato generale dello Stato a tutte le ditte fornitrici dello stesso, 25 marzo 1939.

¹³² AUCEI, *UCII* 1933-1947, b. 65A, fasc. “1944-1945. Rapporti con i ministeri”, Ferrovie dello Stato, Direzione generale a Servizi e capi compartimento, 28 febbraio 1939 (copia).

¹³³ *Ibid.*, Ferrovie dello Stato, Direzione generale, Servizio personale a Uffici dipendenti, 9 marzo 1939 (copia).

¹³⁴ *Ibid.*, b. 65A, fasc. “1944-1945. Comunità”, Bianca Pesaro a Direzione generale monopoli di Stato, 29 gennaio 1946 (copia); vedasi anche CCIAA, Venezia, fasc. Ditta Gesù Salvadori Angelo, dichiarazione di cessazione del “commercio di tabaccheria” a seguito di “revoca della licenza”, 13 dicembre 1939.

¹³⁵ S. Bon, *Gli ebrei a Trieste* cit., p. 248.

¹³⁶ ACS, *MI, Demorazza*, b. 2, fasc. 9, sfasc. 16, appunto del direttore della Direzione generale per la demografia e la razza al sottosegretario all’Interno, con annotazione manoscritta di questi datata 20 maggio 1939.

¹³⁷ ASSp, *Prefettura*, b. 28, fasc. 2, ministro delle Corporazioni a prefetti, 11 ottobre 1938.

¹³⁸ CCIAA, Perugia, documentazione inviata alla Commissione, Società anonima Perugina a Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Perugia, 19 aprile 1939.

¹³⁹ ASGo, *Camera di commercio*, b. 127, fasc. 597, Ministero delle corporazioni ai prefetti-presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, 17 febbraio 1940.

¹⁴⁰ ASBg, *Camera di commercio*, b. 697, fasc. 16, Ministero delle corporazioni al Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo, 11 marzo 1942.

ci (pre-25 luglio 1940)¹⁴¹; di **vendita libri scolastici** (pre-27 ottobre 1940)¹⁴²; di nuove iscrizioni di **rap-presentante** (28 febbraio 1942)¹⁴³.

2.c.6 Il 15 aprile 1941 (dopo che nel giugno 1939 era stata disposta l'annotazione obbligatoria della "razza" negli "atti relativi a concessioni ed autorizzazioni di polizia")¹⁴⁴ il Ministero dell'Interno decise la sospensione del rilascio di "**nuove licenze di polizia**" per esercizi commerciali a persone "di razza ebraica"¹⁴⁵.

2.c.7 Tra il 1939 e il 1943 il Ministero dell'Interno (Direzione generale della pubblica sicurezza, previo parere della Direzione generale per la demografia e la razza) vietò alle persone "di razza ebraica" la licenza di **guida turistica, interprete** (28 febbraio 1939)¹⁴⁶; di **collocatore di pubblicazioni** (27 maggio 1939, solo agli ebrei non "discriminati")¹⁴⁷; di **agenzia viaggi e turismo** (14 luglio 1939)¹⁴⁸; di **affittacamere** (24 luglio 1939, divieto esteso il 25 ottobre 1939 ai coniugi "di razza ariana", esteso il 5 dicembre 1939 agli **appartamenti ammobiliati**, revocato il 16 aprile 1940 per le camere riservate ad ebrei)¹⁴⁹; di **confezionare e vendere uniformi militari** (5 dicembre 1939 e 14 gennaio 1940, divieto esteso il 13 agosto 1940 ai coniugi "di razza ariana" subentranti)¹⁵⁰; di **esercizio di pensione** (12 dicembre 1939, anche per i coniugi "di razza ariana", escluse le pensioni riservate ad ebrei)¹⁵¹; di **agenzia di brevetti** (12 gennaio 1940)¹⁵²; di **agenzia di affari** (12 gennaio 1940, divieto esteso nel luglio 1940 ai coniugi "di razza ariana" subentranti)¹⁵³; di **raccolta e vendita indumenti militari fuori uso** (14 gennaio 1940, divieto esteso il 13 agosto 1940 ai congiunti "di razza ariana" subentranti)¹⁵⁴; di **commercio di preziosi** (30 gennaio 1940, divieto esteso il 21 agosto 1940 ai coniugi "di razza ariana" subentranti)¹⁵⁵; di **esercizio bar e spacci di alcolici** (29 febbraio 1940, divieto esteso il 30 luglio 1940 ai coniugi ariani subentranti)¹⁵⁶; di **commercio ambulante** (30 luglio 1940, divieto esteso il 12 novembre 1941 ai coniugi "di razza ariana" subentranti)¹⁵⁷; di **commercio oggetti antichi e d'arte** (13 settembre 1940)¹⁵⁸; di **esercizio arte fotografica** (23 settembre 1940, anche per i coniugi "di razza ariana")¹⁵⁹; di **commercio di articoli odontoiatrici montati in metalli preziosi** (post-settembre 1940)¹⁶⁰; di **mediatorato** (20 ottobre 1940)¹⁶¹; di **scuole di ballo** (20 gennaio 1941)¹⁶²; di esercente **servizi automobilistici** pubblico da piazza o di

¹⁴¹ CCIAA, Perugia, documentazione inviata alla Commissione, circolare del Consiglio provinciale delle corporazioni di Perugia, 25 luglio 1940.

¹⁴² ISRCn, *Camera di commercio*, documentazione inviata alla Commissione, fasc. 3, copia di circolare del Ministero delle corporazioni ai prefetti-presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, 27 ottobre 1940.

¹⁴³ ASBg, *Camera di commercio*, b. 697, fasc. 16, Ministero delle corporazioni ai prefetti-presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, 28 febbraio 1942.

¹⁴⁴ ACS, *MI, Demorazza*, b. 2, fasc. 9, sfasc.9; la disposizione fu poi confermata nel rd 635/1940 (art. 12).

¹⁴⁵ ASMi, *Prefettura, Gabinetto*, cat. 29, b. 1, fasc. 1, sfasc. A, copia di circolare del Ministero dell'interno ai prefetti, 15 aprile 1941.

¹⁴⁶ Circolare del Ministero dell'interno, 28 febbraio 1939, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato in S. Caviglia, *Un aspetto sconosciuto* cit., p. 260.

¹⁴⁷ Circolare del Ministero dell'interno, 27 maggio 1939, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 258.

¹⁴⁸ Circolare del Ministero dell'interno, 14 luglio 1939, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 255.

¹⁴⁹ Circolari del Ministero dell'interno, 24 luglio, 25 ottobre e 5 dicembre 1939, 16 aprile 1940, sintetizzate in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 257.

¹⁵⁰ Circolari del Ministero dell'interno, 14 gennaio e 13 agosto 1940, sintetizzate in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 259; circolari dello stesso, 5 dicembre 1939, riportate in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 266.

¹⁵¹ Circolare del Ministero dell'interno, 12 dicembre 1939, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 256.

¹⁵² Circolare del Ministero dell'interno, 12 gennaio 1940, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 255.

¹⁵³ Circolare del Ministero dell'interno, 12 gennaio 1940 e disposizioni successive, sintetizzate in un prospetto dello stesso riportato in *ibid.*, p. 255.

¹⁵⁴ Circolari del Ministero dell'interno, 14 gennaio e 13 agosto 1940, sintetizzate in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 259.

¹⁵⁵ Circolari del Ministero dell'interno, 30 gennaio e 21 agosto 1940, sintetizzate in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, pp. 258-259.

¹⁵⁶ Circolari del Ministero dell'interno, 29 febbraio e 30 luglio 1940, sintetizzate in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 260.

¹⁵⁷ *Ibid.*, pp. 244-249.

¹⁵⁸ Circolare del Ministero dell'interno, 13 settembre 1940, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 263.

¹⁵⁹ Circolare del Ministero dell'interno, 23 settembre 1940, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 260.

¹⁶⁰ ACS, *MI, DGPS, div. AAGRR, Massime* (parte non riordinata), S11, fasc. 87/27, copia di comunicazione della Direzione generale per la demografia e la razza alla Direzione generale della pubblica sicurezza.

¹⁶¹ Circolare del Ministero dell'interno, 20 ottobre 1940, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato in S. Caviglia, *Un aspetto sconosciuto* cit., p. 255.

¹⁶² Circolare del Ministero dell'interno, 20 gennaio 1941, riportata in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 268.

noleggio da rimessa (31 gennaio 1941)¹⁶³; di **commercio libri usati** (2 aprile 1941, anche per i coniugi “di razza ariana” subentranti)¹⁶⁴; di **amministratore di case e condomini** (6 aprile 1941, escluse case e condomini di soli ebrei)¹⁶⁵; di **vendita apparecchi radio** (12 aprile 1941)¹⁶⁶; di **vendita pelletterie in alberghi** (4 maggio 1941, anche per i coniugi “di razza ariana”)¹⁶⁷; di **commercio stracci di lana e lana usata** (10 luglio 1941)¹⁶⁸; di **attività tipografica** (5 settembre 1941)¹⁶⁹; di **copisteria in negozi** (22 ottobre 1941)¹⁷⁰; di **commercio oggetti usati** (29 marzo 1942, anche per i coniugi “di razza ariana” subentranti)¹⁷¹; di **commercio stracci non di lana** (giugno 1942)¹⁷²; di **commercio di libri, articoli per bambini, carte da gioco, articoli ottici, oggetti sacri, cartoleria, raccolta di rifiuti, scuola di cucito**¹⁷³.

Di tutte queste esclusioni, quella del commercio ambulante fu la più consistente in termini numerici. Essa riguardò in particolare Roma, ove nel 1939 erano state censite 635 aziende *c* di tale tipo¹⁷⁴, ovvero – come quantificò l’anno seguente l’Unione delle comunità israelitiche italiane – ove la misura colpiva “circa 900 capi-famiglia del popolino, tutti con moltissimi figli ed altre persone a carico” (e l’Unione aggiungeva che, “in mancanza di ogni possibilità di trovare una via di uscita a questa loro situazione, la disperazione potrebbe spingere parecchi a procacciarsi in modo illecito i mezzi della vita per loro e i loro congiunti”)¹⁷⁵.

2.c.8 Relativamente ai **coniugi “di razza ariana”**, nel novembre–dicembre 1942 fu deciso che in nessun caso essi potevano subentrare al coniuge “di razza ebraica” (modificando così varie disposizioni di **2.c.7**) e che il coniuge “ariano” di un matrimonio *misto* poteva conservare o ottenere licenze solo se questi era il maschio della coppia¹⁷⁶.

2.c.9 Nell’aprile 1939 alle persone “di razza ebraica” fu vietato di svolgere l’attività di **produttori autonomi d’assicurazione**¹⁷⁷.

2.c.10 In novembre 1938 il Ministero per gli scambi e valute revocò le autorizzazioni di **cambiale** concesse ad ebrei e alle loro ditte¹⁷⁸. In marzo 1940 la Direzione generale per la demografia e la razza, “presi gli ordini Superiori”, decise di “vietare l’esercizio del credito e di tutte le attività affini o comunque ad esso connesse” a tutte le persone “di razza ebraica”¹⁷⁹. Al riguardo l’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito segnalò che, ad indagini quasi concluse, risultavano esistere tre aziende di credito con titolari ebrei, aggiungendo di stare adoperandosi per “far assorbire le accennate aziende da altri istituti di credito [... o] conseguire una effettiva sostituzione dei titolari ebrei”¹⁸⁰.

¹⁶³ Questore di Ragusa a uffici dipendenti, 4 aprile 1941, riportante una circolare del Ministero dell’interno del 31 gennaio 1941, riprodotta in Liceo scientifico statale con annessa sezione classica di Vittoria, *Campagna razziale* cit., p. 104.

¹⁶⁴ Circolare del Ministero dell’interno, 2 aprile 1941, riportata in un prospetto dello stesso riportato in S. Caviglia, *Un aspetto sconosciuto*, cit. pp. 268-269.

¹⁶⁵ Circolare del Ministero dell’interno, 6 aprile 1941, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 264.

¹⁶⁶ Circolare del Ministero dell’interno, 12 aprile 1941, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 264.

¹⁶⁷ Circolare del Ministero dell’interno, 4 maggio 1941, riportata in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 269.

¹⁶⁸ Questore di Ragusa a uffici dipendenti, 19 luglio 1941, riportante una circolare del Ministero dell’interno del 10 luglio 1941, riprodotta in Liceo scientifico statale di Vittoria, *Campagna razziale* cit., p. 109; cfr. S. Caviglia, *Un aspetto sconosciuto* cit., pp. 249-250.

¹⁶⁹ Circolare del Ministero dell’interno, 5 settembre 1941, riportata in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 269.

¹⁷⁰ Circolare del Ministero dell’interno, 22 ottobre 1941, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, pp. 262-263.

¹⁷¹ Circolare del Ministero dell’interno, 29 marzo 1942, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato *ibid.*, p. 264.

¹⁷² Circolare del questore di Firenze “giusta recenti disposizioni ministeriali”, 21 giugno 1942, riprodotta in V. Galimi (a cura di), *“Gli ebrei non possono”: esempi di divieti*, in E. Collotti (a cura di), *Razza e fascismo* cit., II, p. 61.

¹⁷³ Annotazioni in riepilogo delle disposizioni antiebraiche redatto dal Ministero dell’interno presumibilmente nell’aprile 1942, riportato in M. Sarfatti, *Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari*, cit., pp. 186-187 (non è noto se queste disposizioni furono emanate dal Ministero dell’interno o da quello delle corporazioni).

¹⁷⁴ E. F. Sabatello, *Aspetti economici* cit., pp. 262-263.

¹⁷⁵ Presidente dell’Unione delle comunità israelitiche italiane a Ministero dell’interno, 12 agosto 1940; cit. in S. Caviglia, *Un aspetto sconosciuto* cit., p. 247.

¹⁷⁶ Questore di Firenze a uffici dipendenti, 10 dicembre 1942, riprodotto in V. Galimi (a cura di), *“Gli ebrei non possono”* cit., p. 62.

¹⁷⁷ ACS, MI, *Demorazza*, b. 2, fasc. 9, sfasc. 8, appunto del direttore della Direzione generale per la demografia e la razza per il sottosegretario all’Interno con annotazione manoscritta di questi datata 9 aprile 1939.

¹⁷⁸ ASBI, *Raccolta della normativa interna*, governatore Banca d’Italia alle filiali, 17 novembre 1938; vedasi anche il capitolo “La Banca d’Italia”.

¹⁷⁹ ACS, MF, SBE, b. 19, fasc. 26, Direzione generale per la demografia e la razza a Ministero delle corporazioni e Ministero delle finanze, 4 marzo 1940 (copia).

¹⁸⁰ *Ibid.*, ministro delle Finanze a Direzione generale per la demografia e la razza, 6 giugno 1940.

2.c.11 Ai divieti disposti centralmente si aggiunsero quelli emanati da autorità **locali**. Nel luglio 1940 il commissariato di pubblica sicurezza di Abbazia comunicò alle mogli dei commercianti ebrei arrestati perché stranieri e ai commercianti ebrei non arrestati l'ordine del prefetto di Fiume di liquidare entro pochi giorni le loro aziende; il 6 ottobre questi decretò la loro chiusura "a tempo indeterminato"¹⁸¹ (vedi anche il caso di Bolzano in **2.c.1**).

2.c.12 Nel maggio 1941 il Ministero per gli scambi e le valute decise di "escludere dalla ripartizione dei contingenti d'**importazione** e da qualsiasi assegnazione all'importazione tutte le ditte, i cui titolari siano di razza ebraica"¹⁸² e di "escludere dal rilascio delle licenze di **esportazione** tutte le ditte i cui titolari siano di razza ebraica"¹⁸³, compresi i "discriminati"¹⁸⁴.

Per quanto concerne i **rifornimenti**, un testimone ha così riepilogato: "Nel campo commerciale, quando fu stabilito il tesseramento, le ditte grossiste [di ebrei] nel campo dell'abbigliamento non furono più ammesse, a differenza delle altre, al libero rifornimento, ma dovettero rifornirsi con l'autorizzazione del Comcordit. [...] In seguito, nel campo dell'abbigliamento, quando si parlò di ammassi, furono fatti elenchi speciali di grossisti, dai quali vennero escluse tutte le aziende ebraiche, comprese le discriminate, come pure quelle trasformatesi in anonime (questo provvedimento non ebbe però corso, perché al 25 luglio 1943 gli ammassi non erano ancora entrati in funzione)"¹⁸⁵. Una lettera dell'aprile 1943 del Ministero delle corporazioni concernente quest'ultimo provvedimento specificava: "Invece, potrebbe tollerare l'attività delle ditte dettaglianti ebraiche [tessili] per le quali tale carattere pubblico non si ravvisa"¹⁸⁶. In data precedente all'aprile 1942 i commercianti ebrei, compresi i "discriminati", vennero esclusi dalla "ripartizione dei contingenti di prodotti occorrenti per l'agricoltura"¹⁸⁷.

2.c.13 Alle persone "di razza ebraica" fu vietato di continuare a far parte di **cooperative** (settembre 1939; il capitale versato venne loro restituito)¹⁸⁸. Esse inoltre non potevano fare **pubblicità** alle proprie ditte sulla stampa nazionale, ottenere permessi per **ricerche minerarie**, essere iscritte negli elenchi autorizzati di **agenti marittimi** raccomandatari, **allevare colombi viaggiatori**¹⁸⁹. Dietro indicazione della Direzione generale per la demografia e la razza, il 19 ottobre 1940 il Ministero delle finanze comunicò il divieto per gli ebrei, anche se "discriminati", di esercitare l'attività di **spedizioniere doganale** o qualsiasi altra attività doganale¹⁹⁰.

2.c.14 Alle cessazioni di attività determinate da divieti specifici vanno poi affiancate le **cessazioni** conseguenti ad altre misure, come quella dell'internamento dal giugno 1940 degli ebrei italiani antifascisti e degli ebrei stranieri e quella dell'assoggettazione al "lavoro precettato" dal maggio 1942¹⁹¹.

2.c.15 Divieti e limitazioni ebbero per oggetto anche i **crediti** alle imprese, o determinarono decisioni in tal senso da parte degli istituti bancari (vedi anche **2.e**).

Nell'aprile 1939 la Direzione generale per la demografia e la razza, dopo essersi pronunciata contro la concessione di contributi e sussidi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad "agricoltori ebrei", si espresse anche contro la concessione di prestiti del primo ai secondi¹⁹².

¹⁸¹ ACS, MI, DGPS, div. AAGRR, A 16 ebrei stranieri, b. 10, fasc. 31/1, protesta degli ebrei di Fiume intitolata "L'attuale situazione degli Ebrei nella provincia del Carnaro" (copia; p. 7); *ibid.*, prefetto del Carnaro a Direzione generale della pubblica sicurezza, 16 settembre 1940, p. 3; ACS, MI, DGPS, div. AGR, 1940, b. 10/F, fasc. "Razzismo", sfasc. "Fiume", prefetto del Carnaro a Ministero dell'interno, 16 ottobre 1940.

¹⁸² AS Confindustria, *Circolari*, Confederazione fascista degli industriali alle Federazioni nazionali di categoria, 13 maggio 1941.

¹⁸³ *Ibid.*, Confederazione fascista degli industriali alle Federazioni nazionali di categoria, 16 giugno 1941, con segnalazione che la circolare ministeriale era datata 29 maggio.

¹⁸⁴ *Ibid.*, Confederazione fascista degli industriali alle Federazioni nazionali di categoria, 11 giugno 1941 e 16 giugno 1941.

¹⁸⁵ M. Tagliacozzo, *Metà della vita. Ricordi della campagna razziale 1938-1944*, Baldini e Castoldi, Milano 1998, p. 62.

¹⁸⁶ ACS, MF, SBE, b. 23, fasc. 55, Ministero delle corporazioni, Direzione generale del commercio, Ufficio speciale a Ministero delle finanze e altri ministeri, 15 aprile 1943.

¹⁸⁷ Riepilogo delle disposizioni antiebraiche redatto dal Ministero dell'interno presumibilmente nell'aprile 1942, riportato in M. Sarfatti, *Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari*, cit., p. 196.

¹⁸⁸ ACDEC, *Nuove accessioni*, Ente nazionale fascista della cooperazione-segreteria provinciale di Udine alle cooperative della provincia, 29 settembre 1939.

¹⁸⁹ Annotazioni in riepilogo delle disposizioni antiebraiche redatto dal Ministero dell'interno presumibilmente nell'aprile 1942, riportato in M. Sarfatti, *Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari*, cit., pp. 187, 195.

¹⁹⁰ ACS, MF, SBE, b. 19, fasc. 37, Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette a intendenze di finanza, 19 ottobre 1940 (copia).

¹⁹¹ Come nota 108.

¹⁹² ACS, PCM, 1937-39, fasc. 3-2/2, n. 5441, b. 2297, sfasc. 22, Direzione generale per la demografia e la razza a Presidenza del consiglio dei ministri, 8 aprile 1939.

Il 28 settembre 1938 l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito sollecitò per lo meno una banca "di interesse nazionale" a non concedere crediti ad ebrei "in tutti quei casi in cui il fine appaia speculativo"¹⁹³; il 21 novembre 1938 l'amministratore delegato della stessa banca invitò i direttori di filiale a non concedere nuovi crediti a "ebrei stranieri destinati a lasciare il nostro paese" e a procedere al rientro di tutte le esposizioni di rischio in corso con essi, nonché, relativamente alla restante "clientela israelita", ad "astenersi dall'entrare in nuove relazioni di rischio così allo scoperto come garantito [...] fino a che non sia meglio precisabile la portata delle disposizioni economiche che la riguardano"¹⁹⁴. Il 10 gennaio 1939 un'altra banca invitò le proprie dipendenze a segnalare sempre in "tutte le proposte o le comunicazioni di fido" la "razza del richiedente", precisando dieci giorni dopo che potevano "essere omesse le indicazioni di 'razza ariana'"¹⁹⁵. Nell'estate del 1941 lo stesso Istituto di credito dispose la revoca di "tutti i fidi accordati a ditte ebraiche che svolgono la loro attività nel campo dell'esportazione" (vedi **2.c.12**)¹⁹⁶.

2.c.16 L'emanazione delle norme persecutorie determinò la necessità di **svendite commerciali** (per emigrazione, ritiro della licenza, fallimento ecc.). In alcune occasioni i negozi rimasti attivi furono oggetto di **vandalismi e saccheggi**.

Per Trieste è stato ricordato che, in occasione delle svendite, "molta gente si rifornì nei negozi dei 'giudei', che in quel momento cessavano di essere ladri"¹⁹⁷. Violenze e saccheggi a negozi di ebrei nella penisola sono attestati per lo meno a Ancona (maggio 1940), Pisa (ottobre 1942) e Trieste (maggio 1943)¹⁹⁸.

2.c.17 Per quanto concerne le aziende *c*, le **chiusioni** (qualsiasi ne fosse il motivo) avvenute tra la fine del 1938 e l'estate 1943 furono presumibilmente pari o superiori a un terzo delle unità censite, giungendo talora a superare la metà di esse.

Delle 68 aziende *c* elencate ad Ancona, 29 vennero depennate tra l'ottobre 1939 e il settembre 1940 per donazione, vendita, cessazione dell'attività, trasformazione in società anonima¹⁹⁹; tra quelle cessate, 8 erano ambulanti cui era stata ritirata la licenza il 17 agosto 1940²⁰⁰. Delle 56 aziende *c* elencate a Bologna, per lo meno 21 cessarono l'attività e per lo meno 3 vennero donate o trasformate in anonime prima del settembre 1943; inoltre, in quel quadriennio, per lo meno 7 richieste di nuova iscrizione nel registro delle ditte vennero respinte a seguito del "parere contrario del Ministero dell'interno"²⁰¹. A Cuneo, su 22 aziende identificate (14 delle quali censite), 12 furono oggetto tra il gennaio 1939 e il 1942 di donazione, cessione, chiusura per emigrazione o ritiro della licenza, un'altra dovette cessare di affiancare l'oreficeria all'orologeria²⁰². Delle 11 ditte di italiani e 3 di apolidi esistenti a Gorizia, nel 1939-1940 cessarono o passarono di proprietà: un'oreficeria-orologeria, uno spaccio vini, un commercio vini all'ingrosso, un caffè, una ditta di costruzioni, un ambulante, una fabbrica di mobili; nel 1943 cessò una rappresentanza²⁰³. A Torino, dal 1938 al 1939 le aziende di ebrei calarono del 15 per cento e il complesso dei loro dipendenti del 21 per cento²⁰⁴.

2.c.18 Le **società azionarie** e il **capitale azionario** non furono oggetto di specifiche disposizioni di ordine generale; ad eccezione del fatto che anche le prime, qualora fossero interessanti la difesa nazionale o avessero almeno 100 dipendenti, non potevano avere ebrei non "discriminati" quali amministratori, sindaci o dirigenti (vedi **2.b.5**). Nel corso dell'elaborazione del rdl 1728/1938 era stato ipotizzato di limitare a un terzo la quota di capitale posseduta da ebrei e di limitare al 49 o al 33 per cento il voto complessivo di ebrei nelle assemblee; ma tali propositi vennero al dunque abbandonati²⁰⁵.

¹⁹³ ASBCI, *Carte di Raffaele Mattioli*, A-Z, cart. 13, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito a amministratore delegato della BCI, 28 settembre 1938.

¹⁹⁴ ASBCI, *Copialettere di Raffaele Mattioli*, vol. n. 11, amministratore delegato della BCI, a direttori di filiale, 21 novembre 1938.

¹⁹⁵ ASBNL, direzione generale ai direttori delle dipendenze, 10 gennaio e 20 gennaio 1939.

¹⁹⁶ ASBNL, circolari interne, 30 giugno e 4 luglio 1941.

¹⁹⁷ G. Volli, *Trieste 1938-1945*, in G. Valabrega (a cura di), *Gli Ebrei in Italia durante il fascismo*, Quaderni del Centro di documentazione ebraica contemporanea, n. 3, Milano 1963, p. 43.

¹⁹⁸ M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia cit.*, pp. 201-203.

¹⁹⁹ A. Martellini, *Il feudo cit.*, p. 64.

²⁰⁰ CCIAA, Ancona, documentazione inviata alla Commissione.

²⁰¹ ASBo, *Prefettura, Ufficio amministrazione beni ebraici*, b. 4, fasc. 3, "Elenco ditte ebrei della provincia di Bologna", redatto dopo il 26 ottobre 1943.

²⁰² ISRCn, *Camera di commercio*, documentazione inviata alla Commissione, documenti vari; ASCn, *Prefettura*, documenti vari.

²⁰³ ASGo, *Camera di commercio*, b. 127, fasc. 597, "Elenco delle aziende appartenenti a cittadini di razza ebraica".

²⁰⁴ D. Adorni, Giuseppe Genovese, *La persecuzione contro le proprietà cit.*, p. 139.

²⁰⁵ M. Sarfatti, *Mussolini cit.*, pp. 57-59, 63, 68.

Alcuni documenti tuttavia attestano lo svolgimento di indagini sulla “razza” degli azionisti e in qualche caso anche il varo di disposizioni (non pubbliche) di limitazione di attività. Quanto alle prime, è attualmente noto che il 19 dicembre 1938 l’Istituto nazionale per i cambi con l’estero segnalò al ministero dell’Interno (che autorizzò) di aver necessità di “accertare l’appartenenza o meno alla razza ebraica di nominativi facenti parte o comunque componenti talune Ditte e Società italiane”²⁰⁶; e che nel gennaio 1939 la Direzione generale per la demografia e la razza comunicò al Ministero delle corporazioni notizie sulla “razza” di amministratori, dirigenti e dipendenti di una ditta e sul capitale azionario di essa (pur essendo composto da “azioni per la maggior parte al portatore, [...] vi sono fondate ragioni per ritenere che nella maggior parte esso sia nelle mani di persone di razza ariana”)²⁰⁷. Quanto alle seconde, è attualmente noto che nel febbraio 1939 il sottosegretario all’Interno decise che “le anonime che non hanno capitale completamente ariano debbono essere escluse dalle forniture dello Stato e specialmente dalle forniture del Ministero dell’interno”, riscontrando il dissenso del Ministero delle corporazioni, che però forse non lo indusse a recedere²⁰⁸; ed è noto che nel luglio 1940 lo stesso sottosegretario incluse nel divieto di attività di ebrei nello spettacolo (vedi **2.b.12**) anche il possesso di azioni di una società che gestiva un cinema²⁰⁹. Nella documentazione della Direzione generale per la demografia e la razza è conservato l’appunto manoscritto “Obbligo agli ebrei di denunciare il possesso di azioni (nominative od al portatore) di società anonime”, databile tra il gennaio e l’ottobre 1940²¹⁰; tuttavia non sono al momento noti documenti che attestino lo sviluppo di tale proposito o lo colleghino al successivo rdl 1148/1941 sulla nominatività obbligatoria di tutti i titoli azionari.

La decisione del 1938 di varare norme legislative sugli amministratori delle anonime e non sul possesso delle quote azionarie è presumibilmente collegata a considerazioni governative di ordine generale sull’economia del paese. In attesa di studi specifici sul tema, sembra legittimo sintetizzare che il fascismo, oltre a non voler intaccare legislativamente il diritto liberale di proprietà, intendeva evitare sia “squilibri e ripercussioni” nell’economia italiana sia “l’emigrazione del capitale ebreo investito”, e che perciò esso si dette l’obiettivo di porre “il capitale degli ebrei sotto severo controllo ariano, al servizio della nazione”, prevedendo di operare con cautela e gradualità per “diminuire [...] o abolire del tutto l’interessenza giudaica e la collaborazione dei tecnici ebrei”²¹¹.

Oltre che dallo Stato, le indagini sulla “razza” degli azionisti potevano essere effettuate anche da altri; per una banca è documentato l’invito ai direttori delle dipendenze all’inizio del 1939 a indagare, in caso di proposte di concessione di fidi a società, “se, e in quale misura, risulti l’ingerenza di nominativi di razza ebraica nel capitale, nell’amministrazione e nella direzione delle aziende”²¹².

Per Trieste sono note 149 modifiche societarie effettuate sin dall’agosto 1938 fino all’ottobre 1939, per lo più relative a Consigli di amministrazione di anonime e per lo più attuate in previsione o in osservanza della normativa sugli amministratori “di razza ebraica”²¹³.

Le vendite e le svendite di pacchetti azionari (maggioritari o meno) nel 1939-43 sono tuttora difficilmente ricostruibili. Un caso di svendita di una anonima nel febbraio 1939 fu quello di una impresa metallurgico-meccanica di medie dimensioni la cui maggioranza azionaria era posseduta da una famiglia di ebrei e la cui produzione era per il 60 per cento (media trentennale) di carattere militare²¹⁴. Un altro caso di vendita (non è noto se equa o no, ma dopo la Liberazione anche questo venditore tentò

²⁰⁶ ACS, MI, DGPS, div. AAGRR, *Massime* (parte non riordinata), R9, fasc. 6, Istituto nazionale per i cambi con l’estero a Direzione generale della pubblica sicurezza, 19 dicembre 1938, con annotazioni manoscritte del destinatario.

²⁰⁷ AR Valle d’Aosta, *Prefettura*, cat. 14.1, Direzione generale per la demografia e la razza a Ministero delle corporazioni, 24 gennaio 1939.

²⁰⁸ ACS, MI, *Demorazza*, b. 8, fasc. 32, sfasc. “Accertamento delle Soc. Anonime dal punto di v.[ista] razziale”, vari documenti.

²⁰⁹ *Ibid.*, b. 2, fasc. 5, appunto del direttore della Direzione generale per la demografia e la razza al sottosegretario all’Interno, con annotazione manoscritta di questi datata 10 luglio 1940.

²¹⁰ *Ibid.*, b. 8, fasc. 32, sfasc. “Provvedimenti per le anonime”, appunto manoscritto con tre ipotesi di provvedimenti.

²¹¹ *Ibid.*, b. 8, fasc. 32, promemoria di fine 1938-inizi 1939 sul “problema delle aziende grossiste e di grande dettaglio di proprietà di ebrei, particolarmente nel campo tessile” (per le prime due citazioni); ASTs, *Prefettura, Gabinetto*, b. 363, relazione “Per l’arianizzazione delle ditte ebraiche”, redatta a Trieste alla fine del 1938 (per le ultime due citazioni).

²¹² ASBNL, direzione generale ai direttori delle dipendenze, 10 gennaio 1939.

²¹³ E. Ginzburg Migliorino, *Note sugli esiti cit.*, pp. 317-335.

²¹⁴ I. Pavan, *I beni industriali ebraici dalle leggi razziali ai processi di reintegrazione del dopoguerra: il caso di Federico Jarach*, in “Mezzosecolo”, n. 12 (1997-1998), pp. 343-373.

invano di invalidarla) riguardò un pacchetto azionario di una filatura, che l'ebreo aveva accresciuto alla fine del 1937, per poi liquidare all'inizio del 1939 preparandosi ad abbandonare l'Italia²¹⁵.

2.D. DIVIETI E LIMITAZIONI CONCERNENTI LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE

2.d.1 La revoca dei permessi di residenza alla grande maggioranza degli **stranieri “di razza ebraica”** (vedi **2.b.1**) comportò per essi l'urgenza di liquidare le proprietà immobiliari.

2.d.2 Come già detto (vedi **2.c.2**), il 19 novembre 1938 il ministro di Grazia e giustizia ordinò ai notai di “astenersi” per il momento dallo stipulare qualsiasi atto di acquisto o **vendita** anche di beni immobili da parte di persone “di razza ebraica”. Il divieto venne prorogato per i non “discriminati” dall'11 febbraio 1939 fino alla conclusione della determinazione dei beni immobili da essi posseduti, anche in quota – tali operazioni si conclusero nel secondo semestre del 1939 (vedi **2.a.4**) –; era peraltro loro consentito donarle – e entro sei mesi – a eventuali congiunti (coniuge o discendenti) non “di razza ebraica” o a enti e istituti educativi e assistenziali²¹⁶.

2.d.3 In novembre 1938 fu stabilito e in febbraio 1939 fu regolamentato che gli italiani “di razza ebraica” non “discriminati” non potevano essere né **proprietari di terreni** con estimo complessivo superiore a L. 5.000 né **proprietari di fabbricati** con un imponibile complessivo superiore a L. 20.000 (vedi **2.a.4**). Riguardo alle proprietà che superavano l'uno o l'altro di tali limiti, il rdl 126/1939 dispose quanto segue: I, La ripartizione dei terreni e dei fabbricati in quote “consentite” e quote “eccedenti” veniva effettuata dagli Uffici tecnici erariali; le quote “eccedenti” dovevano essere trasferite all'appositamente costituito Ente di gestione e liquidazione immobiliare (Egeli), che ne curava la gestione e la vendita per conto dello Stato, anche delegandole ad alcuni Istituti di credito fondiario²¹⁷. II, Il prezzo di esproprio era ottenuto automaticamente applicando il moltiplicatore 80 all'estimo dei terreni e quello 20 all'imponibile dei fabbricati; l'eventuale ricorso dell'ebreo contro i valori così ottenuti era esaminato da una Commissione che “procede alla stima diretta degli immobili con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, depurata dell'aliquota del 20%”²¹⁸. III, Il prezzo di esproprio era corrisposto dall'Egeli all'ebreo sotto forma di “speciali certificati trentennali” nominativi fruttanti l'interesse annuo del 4 per cento pagato in due rate semestrali; questi erano “trasferibili tra vivi” se il destinatario era anch'egli ebreo, altrimenti il trasferimento era consentito in un ristrettissimo numero di casi (e il certificato veniva trasformato da nominativo al portatore); al termine del trentennio i certificati dovevano essere sostituiti con titoli nominativi di consolidato²¹⁹. IV, In caso non fosse stato tecnicamente possibile separare la quota “eccedente” da quella “consentita”, l'immobile era classificato tutto “eccedente” e l'Egeli pagava in contanti la quota “consentita”²²⁰. V, Il procedimento veniva bloccato e annullato in caso di ottenimento della “discriminazione”, perdita della cittadinanza italiana, trasferimento ereditario a persona non soggetta alla legge; qualora fosse già intervenuta la vendita, il prezzo di esproprio veniva pagato in contanti²²¹. Il 22 maggio 1940 la normativa venne estesa agli ebrei apolidi²²².

Gli Istituti di credito fondiario delegati dall'Egeli e le rispettive competenze territoriali vennero stabiliti nel giugno 1939. Essi erano: Credito fondiario dell'Istituto San Paolo di Torino (per i beni di Piemonte e Liguria); Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (Lombardia); Istituto di credito fondiario delle Venezie in Verona (Veneto, province di Trieste, Pola e Fiume); Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia (per quella provincia); Istituto di credito fondiario della Regione tridentina (Bolzano e Trento); Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna (Emilia); Credito fondiario del Monte dei paschi di Siena (Toscana); Credito fondiario della Banca nazionale del lavoro (Marche, Umbria, Abruzzi); Istituto italiano di Credito fondiario (Lazio, provincia di Zara);

²¹⁵ “Foro italiano”, 1951, Parte prima, p.1003, Tribunale di Biella, Sentenza 1 marzo 1950.

²¹⁶ Rdl 126/1939 (art. 5, 6).

²¹⁷ Rdl 126/1939 (art. 11, 12, 19, 26).

²¹⁸ Rdl 126/1939 (art. 20, 23, 24).

²¹⁹ Rdl 126/1939 (art. 32, 33, 35).

²²⁰ Rdl 126/1936 (art. 19, 37).

²²¹ Rdl 126/1939 (art. 30, 42).

²²² ACS, *MI, Demorazza*, b. 3, fasc. 4, sfasc. 6, Ministero delle finanze a Intendenze di finanza e Uffici tecnici erariali, 22 maggio 1940.

Credito fondiario del Banco di Napoli (Campania, Puglie, Lucania, Calabria); Credito fondiario sardo (Sardegna); Credito fondiario del Banco di Sicilia (Sicilia)²²³.

Come detto, alla fine di giugno 1939 il ministro delle Finanze aveva quantificato, “in larga approssimazione”, il totale delle quote individuali “eccedenti” di terreni in L. 4.210.556 di estimo e il totale delle quote individuali “eccedenti” di fabbricati in L. 25.027.399 di imponibile, valori corrispondenti a un prezzo complessivo di esproprio di L. 336.844.480 per i terreni e di L. 500.547.980 per i fabbricati (vedi **2.a.4**). A tutto il 31 dicembre 1943 (ma nel secondo semestre non si erano verificate modifiche di rilievo), le quote “eccedenti” di case e terreni effettivamente registrate assommavano a oltre 726 milioni di lire, ovvero – detratte quelle appartenenti a discriminati, quelle donate tempestivamente ecc. – a oltre 272 milioni di lire²²⁴. Di esse, al termine di un complesso iter burocratico²²⁵, gli Uffici tecnici erariali avevano trasmesso all’Egeli 401 pratiche per un valore complessivo di circa 170 milioni di lire, l’Egeli aveva completato le procedure di acquisizione per 265 di esse, valutate complessivamente L. 55.632.217, e – sempre al dicembre 1943 – aveva già perfezionato la vendita di singoli beni per i quali aveva corrisposto agli ex-proprietari ebrei complessivamente L. 9.794.122²²⁶. A fronte di tale “costo”, l’Egeli aveva ottenuto da queste vendite un ricavo lordo di L. 29.758.500, con spese specifiche limitate a L. 220.774²²⁷.

Nell’aprile 1943 un tenente colonnello segnalò a Mussolini di aver offerto all’Egeli L. 80.000 per l’acquisto di uno studio in via Margutta, a Roma, ma che l’ente gli aveva chiesto un prezzo più alto, “più volte maggiore” di quello corrisposto all’ex-proprietario ebreo; per parte sua l’Egeli fece sapere: “possediamo già varie altre offerte tutte superiori, fra le quali una di L. 130.000, ed è presumibile che l’offerta stessa sia destinata a salire ancora”²²⁸. A Milano, della quota “eccedente” di un’ebrea facevano parte due porzioni di stabili aventi un prezzo di esproprio di L. 160.000 e L. 520.00, un valore stimato di mercato nel 1940 – secondo lo stesso Ufficio tecnico erariale – di L. 250.000 e 580.000, un prezzo di compravendita nel 1942 di L. 435.000 e 875.000²²⁹.

Riferendosi all’applicazione dei moltiplicatori di 80 per i terreni e 20 per i fabbricati, il Ministero delle finanze precisò nel 1944 che “naturalmente i dati legali così ottenuti [...] erano già sensibilmente al di sotto della realtà nel 1939”²³⁰. Relativamente al tasso di interesse dei “certificati speciali”, un osservatore ebreo osservò nelle settimane precedenti la definizione della legge che “se il saggio non sarà inferiore al 4%, così all’ingrosso mi sembra che in media (livellando cioè le enormi sperequazioni) la confisca sulla parte espropriata si aggirerà intorno al 50%”²³¹. In effetti, senza considerare il rapporto tra l’importo della cedola e il valore di mercato del bene espropriato, va rilevato che le obbligazioni trentacinquennali “Città di Roma” messe in vendita nel dicembre 1938 avevano un tasso annuo nominale del 5 per cento con prezzo di emissione di 0,94, determinanti un “interesse [del] 5,30% circa mentre [...] il rendimento effettivo sarà per il sottoscrittore del 5,57%”, al quale si aggiungeva un importo di premi da sorteggiarsi per un altro punto percentuale (nonché migliaia di biglietti ferroviari gratuiti per Roma e una totale esenzione fiscale)²³².

In ottobre 1944 l’Unione delle comunità israelitiche italiane segnalò al governo dell’Italia liberata che il tasso nominale del 4 per cento, “per i gravami della tassa di R. M., imposta patrimoniale, contributo opere assistenziali, ecc., ora si riduce appena a uno scarso 2,75%”²³³; in aprile 1945 il governo elevò il tasso al 5 per cento, con effetto retroattivo²³⁴.

²²³ Decreto del capo del governo, 9 giugno 1939.

²²⁴ Egeli, *Relazione al ministro delle finanze sull’esercizio 1943*, Grafica moderna Giuliani, San Pellegrino 1944, p. 4; Id., “Egeli e la sua attività” relazione dattiloscritta, San Pellegrino, maggio 1945, p. 3, conservata in copia in ACDEC, AG, AI, fasc. “Egeli”.

²²⁵ Cfr. F. Levi, *I sequestri* cit., tavola a p. 52.

²²⁶ Egeli, *Relazione ...* 1943 cit., pp. 4-5; Id., l’Egeli cit., p. 3.

²²⁷ Egeli, *Relazione ...* 1943 cit., pp. 10-11.

²²⁸ ACS, MF, SBE, b. 19, fasc. 45, vari documenti.

²²⁹ AS Cariplo, Egeli, fasc. Vittoria Cantoni Pisa.

²³⁰ ACS, MF, SBE, b. 11, fasc. s.n., Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali a ministro delle Finanze, 20 giugno 1944.

²³¹ V. Foa, *Lettere della giovinezza. Dal carcere 1935-1943*, Einaudi, Torino 1998, p. 541 (lettera del 2 gennaio 1939).

²³² ASBCI, *Circolari*, Borsa e titoli, 1938, circolare n. 1400, 15 dicembre 1938.

²³³ AUCEI, *UCII 1933-1947*, b. 65A, fasc. “Reintegrazioni patrimoniali e funzionari”, presidente Unione delle comunità israelitiche italiane a presidente del Consiglio dei ministri, 31 ottobre 1944.

²³⁴ dlg 12 aprile 1945, n. 222 “Norme complementari [...]” per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali (art. 13).

2.d.4 Alle norme legislative si aggiunsero talora delle misure disposte da autorità **locali**. Nel 1939 il prefetto di Trieste requisì per insediarvi comandi militari alcune ville di ebrei con i quali non poteva (vedi **2.c.4**) stipulare contratti di affitto²³⁵.

2.E. CENSIMENTI BANCARI E DIVIETI E LIMITAZIONI VALUTARIE E DOGANALI CONCERNENTI L'ESPATRIO

2.e.1 Nel settembre 1938 furono disposte varie misure in campo valutario e commerciale contro gli **ebrei stranieri colpiti dal divieto di ulteriore residenza** (vedi **2.b.1**). La loro attività di esportazione commerciale di merci venne subordinata a varie restrizioni e al deposito di una garanzia “adeguata”; venne inoltre disposto il censimento dei loro conti bancari in valuta²³⁶. Venne disposto il censimento delle loro operazioni di esportazione non ancora completate da cessioni di valuta²³⁷. Venne disposto che, oltre alla “normale” assegnazione di divisa al momento dell'espatrio (L. 2.500 per persona di oltre 10 anni)²³⁸, e in attesa di un apposito provvedimento sul trasferimento dei loro beni, **tutti gli ebrei stranieri emigranti** avrebbero potuto ottenere solo “qualche periodica assegnazione di divisa a valere sulle [loro] attività qui esistenti affinché gli stessi possano far fronte in limiti molto modesti alle prime esigenze di vita nella nuova residenza”²³⁹. Un promemoria interno ricordò che l'esportazione clandestina di lire o valuta straniera era comunque punita col sequestro della somma e l'espulsione della persona, che era stato ritenuto poco utile “sottoporre a restrizioni” i movimenti di fondi nelle banche, che era stata disposta l'intensificazione delle “visite personali ai viaggiatori in uscita” e del “controllo” dei plichi postali diretti all'estero²⁴⁰.

2.e.2 In ottobre fu disposto che **gli ebrei stranieri colpiti dal divieto di ulteriore residenza** dovevano obbligatoriamente presentare alla frontiera di uscita una dichiarazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero concernente tutti i loro eventuali “impegni o crediti derivanti da operazioni con l'estero”, nonché le relative garanzie²⁴¹; successivamente l'obbligo fu esteso agli **altri ebrei stranieri che lasciavano definitivamente la penisola**²⁴². Fu anche definitivamente disposta la classificazione “di pertinenza estera” di tutti i loro conti e depositi, rendendoli così utilizzabili solo nella penisola e solo per determinati investimenti immobiliari e mobiliari e per spese di soggiorno ecc., nonché – tranne che per L. 5.000 mensili di queste spese – sempre previa specifica autorizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero²⁴³.

2.e.3 Alla fine di novembre 1938 l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito dispose la rilevazione dei “crediti di qualsiasi natura, all'infuori degli impegni di carattere valutario, [...] verso clienti **di razza ebraica con cittadinanza straniera residenti** nel Regno”²⁴⁴.

Il 7 dicembre 1938 l'Ispettorato scrisse direttamente alle singole banche chiedendo, nell'ambito di una “rilevazione generale degli impegni di ebrei verso aziende di credito”, la “posizione debitoria diretta e indiretta dei propri clienti **semiti di cittadinanza italiana o straniera**” e sollecitando la segnalazione dei nominativi per i quali la banca “a[vesse] interesse ad impedire l'eventuale uscita dal Regno”²⁴⁵.

²³⁵ S. Bon, *Gli ebrei a Trieste* cit., p. 272.

²³⁶ ACS, *INCE*, b. 81, fasc. 3.1, circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 194, 12 settembre 1938.

²³⁷ *Ibid.*, circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 197, 21 settembre 1938.

²³⁸ ACS, *MI*, *Demorazza*, b. 4, fasc. 15, promemoria intitolato “Misure di carattere valutario adottate o da adottarsi in relazione ai recenti decreti a tutela della razza”; il promemoria è privo di data, ma presenta molte coincidenze e compatibilità col promemoria “Provvedimenti per la difesa della razza”, datato 21 settembre 1938, inviato dall'Ufficio di rappresentanza in Roma del Credito italiano agli amministratori delegati dello stesso (ASULI, *Credito Italiano (1895-1998)*, *Direzione centrale*, *Contenzioso*, sacco 2, pacco 11/b – segnature provvisoria-).

²³⁹ ASBCI, *Circolari*, Borsa e Titoli (1938-39), circolare alle filiali, 26 settembre 1938, con allegata copia di comunicato dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, n. 168162, 22 settembre 1938.

²⁴⁰ Cfr. n. 237.

²⁴¹ ACS, *INCE*, b. 81, fasc. 3.2, circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 202, 26 ottobre 1938; ACS, *MI*, *DGPS*, *div. AAGRR*, *Massime* (parte non riordinata), S11, fasc. 87/6, Ministero dell'interno a prefetti, 22 ottobre 1938.

²⁴² *Ibid.*, ministro per gli Scambi e le valute a Ministero dell'interno, 2 dicembre 1938 e 9 gennaio 1939 (copia).

²⁴³ ACS, *INCE*, b. 81, fasc. 3.2, circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 203, 27 ottobre 1938; *Ibid.*, “Utilizzo conti loro vecchi”, 5 aprile 1938.

²⁴⁴ ASMP, *Sezione banca*, II/F/a/2, fasc. 5, cart. b, Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione alle aziende di credito, 30 novembre 1938.

²⁴⁵ ASMP, *Sezione banca*, II/F/a/2, fasc. 5, cart. c, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito a presidente-provveditore del Monte dei paschi di Siena, 7 dicembre 1938.

2.e.4 In gennaio 1939 fu stabilito quanto segue relativamente al trasferimento all'estero dei beni posseduti dagli **ebrei stranieri colpiti dal divieto di ulteriore residenza**. Essi dovevano realizzare tutte le proprietà, dimostrando minuziosamente la legittimità del loro possesso, e depositare l'importo complessivo in un "conto di ebreo straniero" (uno solo per ogni persona) o in un "dossier titoli di ebreo straniero"; dopodiché potevano organizzare – seguendo un iter complesso e subordinatamente all'approvazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero – l'esportazione di determinati prodotti italiani (l'elenco comprendeva ceramiche artistiche, pietre per costruzioni, profumi, scope di saggina, balocchi e un'altra decina di voci) in paesi coi quali l'Italia non aveva stretto accordi di scambi compensati – come la Francia e gli USA –²⁴⁶; tali merci sarebbero state pagate per il 40 per cento con fondi del "conto di ebreo straniero" e per il 60 per cento con versamenti in divisa (per i quali occorreva fornire adeguate garanzie)²⁴⁷. I prodotti così esportati erano esclusi da "ogni eventuale facilitazione connessa alla loro esportazione normale"²⁴⁸. In tali "conti di ebrei stranieri" dovevano affluire anche i beni pervenuti in data successiva, come le eredità, o come i riscatti di polizze assicurative²⁴⁹. Come è stato osservato, "la transazione doveva essere effettuata tramite una ditta italiana di esportazioni, e presupponeva ovviamente che uno avesse un conto estero, oppure un socio in affari o parenti all'estero disposti a anticipare la valuta necessaria. Il comitato milanese di assistenza, in collaborazione con il Joint, si mise a cercare compratori, e a quanto pare ottenne dal governo il permesso di effettuare acquisti collettivi e di conteggiarli a forfait. Del resto non si può non essere d'accordo con Walter Sholes, console generale americano a Milano, il quale riteneva che le merci rese disponibili [...] fossero fondi di magazzino impossibili a piazzare sui mercati esteri, e che in questo modo il governo italiano volesse migliorare le sue riserve in valuta e al tempo stesso colpire i promotori del boicottaggio delle merci italiane proclamato in risposta alla politica razziale. Non è ancora chiaro in quale misura fu effettivamente possibile servirsi di questa procedura, nella quale, a causa della differenza tra i prezzi interni e i prezzi per l'esportazione, la perdita poteva arrivare anche al 20-60%. Molte persone riuscirono a rientrare in possesso del proprio patrimonio, pesantemente svalutato a causa dell'inflazione, solo dopo la guerra"²⁵⁰. In effetti il Comitato di assistenza per gli ebrei in Italia (Comasebit) di Milano il 23 febbraio 1939 comunicò di aver ottenuto dal Ministero per gli scambi e valute il permesso di "racco[gliere] in vista di un trasferimento globale mediante merci" i suddetti depositi degli ebrei stranieri²⁵¹; non è noto però se e in quale misura ciò sia stato attuato, né se il Comasebit, sciolto d'autorità nel luglio 1939, abbia potuto trasferire tale permesso alla Delegazione per l'assistenza agli emigranti (Delasem) istituita nel dicembre seguente²⁵². Probabile testimonianza della difficoltà di realizzare, in un modo o nell'altro, tali transazioni è il fatto che cinque anni dopo almeno alcuni "conti di ebrei stranieri" erano ancora aperti presso almeno un Istituto di credito e vennero confiscati dalle autorità della Repubblica sociale italiana²⁵³.

2.e.5 Il 31 marzo 1939 l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ordinò alle banche, con effetto immediato, di passare "in conti o dossiers *intrasferibili*" le "somme e titoli di spettanza di **cittadini italiani che abbiano trasferito la loro residenza all'estero**" (la "razza" non era menzionata)²⁵⁴. Probabile testimonianza della difficoltà di trasferire, in un modo o nell'altro, anche questi beni è il fatto che cinque anni dopo almeno alcuni di questi conti "intrasferibili" intestati a ebrei italiani erano ancora aperti presso almeno un Istituto di credito e vennero confiscati dalle autorità della Repubblica sociale italiana²⁵⁵.

²⁴⁶ K. Voigt, *Il rifugio* cit., vol. I, p. 300.

²⁴⁷ ACS, *INCE*, circolari alle banche abilitate ai cambi, n. 210, 24 gennaio 1939; n. 227, 14 giugno 1939.

²⁴⁸ ACS, *INCE*, circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 213, 20 febbraio 1939.

²⁴⁹ ASAAGG, documentazione inviata alla Commissione.

²⁵⁰ K. Voigt, *Il rifugio* cit., vol. I, p. 301.

²⁵¹ ACDEC, *AG*, 8A1, fasc. "Comasebit", sfasc. "Corrispondenza Comasebit Comunità israelitica di Modena", circolare del Comitato di assistenza per gli ebrei in Italia, 23 febbraio 1939.

²⁵² Cfr. M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia* cit., pp. 213-214.

²⁵³ ASBCI, *SFI*, ex-64A, Corrispondenza con le Filiali, M-S, cart. 4, fasc. 3, tre comunicazioni al capo della provincia di Milano del saldo di conti "speciale ebrei stranieri", 29 febbraio 1944; *ibid.*, T-V, cart. 5, fasc. 11, comunicazione al capo della provincia di Varese del saldo di alcuni conti tra i quali un "c. ebrei stranieri", 8 febbraio 1944.

²⁵⁴ ACS, *INCE*, b. 81, fasc. 3.2, circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 219, 31 marzo 1939.

²⁵⁵ ASBCI, *SFI*, ex-64A, Corrispondenza con le Filiali, A-I, cart. 3, fasc. 1, comunicazione al capo della provincia di Alessandria del saldo di alcuni conti tra i quali un "conto corrente *intrasferibile*" intestato a un ebreo italiano, 28 marzo 1944; *ibid.*, fasc. 7, comunicazione al capo della provincia di Bologna del saldo di alcuni conti tra i quali un "conto corrente speciale *intrasferibile*" intestato a un ebreo italiano, 29 settembre 1944; *ibid.*, M-S, cart. 4, fasc. 24, comunicazione alla prefettura di Roma del saldo di vari conti tra i quali un conto "intrasferibile" intestato a un ebreo italiano, 28 febbraio 1944.

2.F. DIVIETI E LIMITAZIONI CONCERNENTI ALTRI BENI

2.f.1 Dopo l'approvazione all'inizio di settembre 1938 dei provvedimenti persecutori sugli ebrei stranieri e sulla scuola, la **vigilanza doganale** venne ulteriormente (vedi **1.e.1**) incrementata. Il 9 e l'11 settembre i ministeri delle Finanze e dell'Interno diramarono due autonome circolari telegrafiche sull'intensificazione concordata dei controlli doganali²⁵⁶; il 10 e l'11 settembre il secondo ministero inviò almeno altri tre telegrammi sul tema a prefetti, commissari e questori delle zone confinarie²⁵⁷; la vigilanza concerneva anche l'applicazione delle nuove restrizioni disposte in campo valutario e commerciale (**2.e.1**). Tra ottobre e dicembre il ministero dell'Interno segnalò ai prefetti la possibilità che ebrei stranieri utilizzassero "passaggi su navi da carico estero" per "eludere severità controllo doganale et asportare possibilmente valuta et preziosi"²⁵⁸, o che gli ebrei realizzassero tale fine utilizzando inserzioni matrimoniali sul "Corriere della sera"²⁵⁹ o giovandosi della "prestazione interessata di qualche prelato del Vaticano ed anche attraverso i vari Istituti religiosi"²⁶⁰. In dicembre 1938 infine venne varato un provvedimento legislativo sulla repressione delle violazioni delle leggi valutarie, definito "indifferibile" o "di assoluta urgenza" e peraltro privo di alcun riferimento esplicito alla politica antiebraica, che inaspriva le pene pecuniarie, trasformava varie infrazioni in delitti, introducendo la possibilità dell'arresto dei responsabili, e regolamentava il passaggio in proprietà dello Stato delle valute e dell'oro sequestrati²⁶¹.

Secondo un riepilogo approntato dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, i "sequestri più importanti di valute e di preziosi" effettuati tra metà settembre e metà ottobre 1938 avevano interessato, relativamente alle persone in uscita dall'Italia, sette ebrei, tre persone apparentemente non ebrei e alcune altre persone non definite²⁶².

Il 4 marzo 1939 il ministro dell'Educazione nazionale diramò una circolare intitolata "Provvedimenti in difesa del patrimonio artistico nazionale in mano di ebrei", che, "specie in vista dell'allontanamento dal Regno degli ebrei stranieri", invitava gli uffici addetti ai nulla osta per l'**esportazione di oggetti di antichità e d'arte** a tenere presente che: I, "una valutazione piuttosto larga del pregio dell'opera [...] determina automaticamente un'estensione della sfera di applicazione del veto"; II, comunque, "la valutazione data del pregio dell'opera produce necessariamente un aumento di tassa, aumento che, a sua volta, può agire come remora efficace alle richieste di esportazione"; III, peraltro era sempre possibile esercitare il diritto di acquisto riconosciuto allo Stato, tenendo tuttavia presenti "le esigue disponibilità finanziarie"²⁶³ (per il trasferimento all'estero di valuta da parte di ebrei stranieri e italiani emigranti, vedi **2.e.4**, **2.e.5**). Trasmettendo questa circolare alla Presidenza del consiglio dei ministri, la Direzione generale per la demografia e la razza riferiva che il Ministero dell'educazione nazionale aveva sollecitato il Ministero delle finanze a "dirama[re] opportune disposizioni ai r. Uffici di dogana perché esercitino una più rigorosa sorveglianza in vista dell'imminente esodo degli ebrei"²⁶⁴.

²⁵⁶ ACS, MI, Gabinetto, Ufficio cifra, Telegrammi in partenza, capo della polizia a prefetti confine terrestre e commissari zona della polizia di frontiera, 11 settembre 1938; ASBI, *Direttorio-Azzolini*, cart. 9, Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze a ministro delle Finanze, 15 ottobre 1938 (con indicazioni sulla circolare del 9 settembre) vedasi anche il capitolo "L'Indagine nell'Archivio storico della Banca d'Italia".

²⁵⁷ ACS, MI, Gabinetto, Ufficio cifra, Telegrammi in partenza, capo della polizia a prefetti confine terra mare, prefetto di Milano, commissariati zona frontiera, 10 settembre 1938; capo della polizia a prefetto Fiume, 10 settembre 1938; capo della polizia a questori confine terra, 11 settembre 1938.

²⁵⁸ Ministero dell'interno a prefetti, 22 ottobre 1938, riprodotto in Liceo scientifico statale di Vittoria, *Campagna razziale* cit., p. 66.

²⁵⁹ Ministero dell'interno a prefetti, 24 novembre 1938, riprodotto in Liceo scientifico statale di Vittoria, *Campagna razziale* cit., p. 76.

²⁶⁰ Ministero dell'interno a prefetti, 31 dicembre 1938, riprodotto in Liceo scientifico statale di Vittoria, *Campagna razziale* cit., p. 77.

²⁶¹ Rdl 5 dicembre 1938, n. 1928, "Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie"; ACS, PCM, 1938-39, Ministero per gli scambi e le valute, fasc. 9, vari documenti.

²⁶² ASBI, *Direttorio-Azzolini*, cart. 9, Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle Finanze a ministro delle finanze, 15 ottobre 1938.

²⁶³ ACS, PCM, 1937-39, fasc. 3.2/2, n. 5441, sfasc. 18, Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero dell'educazione nazionale ai Regi uffici di esportazione di oggetti d'antichità e d'arte, 4 marzo 1939.

²⁶⁴ *Ibid.*, Direzione generale per la demografia e la razza a Presidenza del Consiglio dei ministri, 16 marzo 1939.

La circolare del 4 marzo riprendeva ampiamente la risposta inviata il 5 gennaio 1939 dallo stesso ministro dell'Educazione nazionale a una lettera del 19 dicembre 1938 del soprintendente alle belle arti di Trento, “trov[at]osi ora di fronte ad alcune spedizioni contenenti anche vari oggetti di interesse artistico assai rilevante”²⁶⁵. In effetti, poco prima o poco dopo le date qui indicate, un ebreo tedesco arrivato a Merano dalla Germania nel 1936 e ora “tenuto a lasciare il territorio del Regno”, aveva richiesto il nulla osta per l'esportazione di alcuni oggetti d'arte (“quadri, miniature ed incisioni, per i quali venne rilasciata la prescritta licenza dietro il pagamento della tassa di esportazione in L. 3.520, per un valore stimato di L. 44.000”)²⁶⁶ e ne aveva nascosti altri (69 porcellane tedesche del XVIII secolo, successivamente stimate in L. 48.580) nelle masserizie; tuttavia, dietro indicazione proprio del soprintendente alle belle arti di Trento, il direttore della Dogana di Merano “sottopo[se] le masserizie del sig. Kaumheimer ad una visita particolarmente severa allo scopo di vedere se non fosse forse possibile di rintracciarli nascosti in qualche mobile o cassa”²⁶⁷; la perquisizione (condotta in due volte) ebbe esito positivo e sfociò in una multa ai danni del perseguitato e nella confisca delle porcellane a favore dello Stato²⁶⁸.

2.f.2 I fenomeni di **ribasso di quotazioni di borsa** conseguenti alle vendite effettuate da azionisti ebrei e concernenti proprio anche dette vendite (vedi **1.d.1**) sembrano essere proseguiti nel periodo immediatamente successivo al varo delle prime leggi persecutorie.

Per Trieste, ove il prefetto aveva disposto specifiche indagini, nel gennaio 1939 il comandante dei carabinieri e il questore riferirono l'uno che “la forte discesa dei titoli assicurativi (Generali, Adriatica di sicurtà) è dovuta soprattutto a necessità da parte degli ebrei, possessori delle azioni nominative in ragione del 90%, di svendere per realizzare denaro contante più difficilmente controllabile in caso di provvedimento di carattere economico contro di essi”, nonché ai riflessi dei cambiamenti nella direzione di quelle società determinati dalla politica antiebraica, e l'altro che il ribasso di tutti i titoli assicurativi era dovuto “al fatto che molti ebrei si sono totalmente o parzialmente liberati delle azioni in loro possesso, mentre altri detentori, anche non ebrei, hanno seguito la stessa tattica sol perché preoccupati della continua discesa dei titoli stessi. Di fronte a tale afflusso si è verificato che molti di detti titoli qualche giorno non hanno trovato compratori”²⁶⁹.

2.f.3 Il 2 settembre 1942 la Confederazione fascista delle aziende del credito comunicò a queste ultime che il Ministero delle finanze, “su conforme parere” della Direzione generale per la demografia e la razza, aveva vietato alle persone “di razza ebraica” italiane e straniere di concludere **contratti di borsa** “a carattere strettamente speculativo (contratti a premio, riporti borsistici)” e aveva vietato a “ciascun nucleo familiare di razza ebraica” di concludere “compravendite effettive” (con la sola esclusione degli acquisti di titoli di Stato) che superassero il limite mensile (familiare) di L. 100.000. Nei mesi seguenti fu tra l'altro comunicato che, sempre per disposizione ministeriale, in detto limite dovevano essere computate anche le operazioni sui “titoli di piccole società non quotati in borsa” (4 dicembre 1942), “la rinnovazione dei riporti finanziari precedentemente in essere” (7 gennaio 1943), “l'esercizio e la vendita dei diritti di opzione” (10 maggio 1943) ecc., e che gli ebrei “discriminati” erano esclusi da tutta questa normativa (1° marzo 1943)²⁷⁰.

2.f.4 A partire dal giugno 1940, gli ebrei presenti in Italia cittadini di Stati ai quali il Regno d'Italia via via dichiarò guerra e (relativamente ai beni posseduti in Italia) gli ebrei (anche italiani) residenti in

²⁶⁵ ACS, MPI, DGAABBAA, div. III, 1929-60, b. 253, fasc. “Esportazione oggetti di proprietà di famiglie ebraiche”, direttore della Soprintendenza alle belle arti di Trento alla Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero dell'educazione nazionale, 19 dicembre 1938; risposta della seconda al primo, 5 gennaio 1939.

²⁶⁶ *Ibid.*, b. 234, fasc. “Esportazione clandestina di oggetti d'arte da parte del sig. Giulio Kaumheimer”, Regia dogana di Merano, “Processo verbale definitivo di contravvenzione”, 6 febbraio 1939, e altri documenti.

²⁶⁷ *Ibid.*, direttore Soprintendenza alle belle arti di Trento a Direzione generale antichità e belle arti del Ministero dell'educazione nazionale, 7 febbraio 1939.

²⁶⁸ *Ibid.*, vari documenti, e A. Ziffer, *Le porcellane*, Museo provinciale d'arte, Trento 1991, pp. 9-10.

²⁶⁹ ASTs, *Prefettura, Gabinetto*, b. 363, Comandante del gruppo di Trieste della legione territoriale dei carabinieri reali di Trieste a prefetto di Trieste, 2 gennaio 1939; *ivi*, questore di Trieste a prefetto di Trieste, 2 gennaio 1939. Cfr. anche S. Bon, *Gli ebrei a Trieste* cit., pp. 129-130.

²⁷⁰ ASBCI, *SFI*, Archivi periferici, Filiale di Firenze, Acquisti vendite titoli azionari [...], fasc. 3, sfasc. 1, circolari dell'Ufficio titoli della Banca commerciale italiana, 10 settembre, 24 novembre, 15 dicembre 1942, 19 gennaio, 22 febbraio, 24 marzo, 25 maggio 1943, riportanti integralmente il testo di circolari della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione alle aziende di credito, datate rispettivamente 2 settembre, 14 novembre, 4 dicembre 1942, 7 gennaio, 11 febbraio, 1° marzo, 10 maggio 1943. Un riepilogo dell'intera normativa in ASBNL, Ufficio titoli e borsa, circolare n. 150, 21 maggio 1943, documentazione inviata alla Commissione.

detti Stati subirono le limitazioni alle attività lavorative e ai beni disposte dalla legge di guerra italiana contro tutti i cittadini di paesi nemici.

In base ad essa furono disposti alcuni provvedimenti di sequestro di **masserizie e colli di ebrei depositati nei magazzini portuali**, provvedimenti che, almeno a Trieste, ebbero un dichiarato carattere antiebraico: l'11 maggio 1943 il prefetto di Trieste sequestrò “i colli e cassoni di masserizie appartenenti ad ebrei emigrati [...] giacenti nei locali Magazzini generali” in quanto essi “sono da considerarsi quale merce nemica”²⁷¹. Si trattava di 667 cassoni, misuranti ciascuno da 5 a 8 metri cubi e da mille a cinquemila chilogrammi, con un valore assicurato complessivo dell'ordine di sessanta milioni di L. al 1939, contenenti in genere l'arredamento di un intero appartamento, provenienti in primo luogo dalla Germania e poi da vari altri paesi europei, destinati per lo più in Palestina, nelle Americhe, in Gran Bretagna e nei suoi Dominii²⁷². Per quanto concerne Genova, durante il periodo dei “quarantacinque giorni” dell'estate 1943 un'organizzazione ebraica di assistenza affermò, in una lettera concernente i bagagli di un ebreo straniero emigrato all'estero, che “le autorità competenti che hanno dato l'ordine di sequestro permettono ora il loro svincolo” e che la loro spedizione al proprietario è resa più facile dal fatto che egli “non risiede in territorio nemico”²⁷³.

2.G. DIVIETI E LIMITAZIONI CONCERNENTI L'ASSISTENZA

Relativamente a questo ambito, una ricerca non esaustiva ha portato all'individuazione delle seguenti disposizioni (vedi anche **2b.15**).

2.g.1 Nel febbraio 1940 la Direzione generale per la demografia e la razza precisò al Ministero della cultura popolare che le persone “di razza ebraica” dovevano indirizzare le **richieste di sussidio** “alla Comunità israelitica, cui per legge è devoluta l'assistenza agli ebrei bisognosi”²⁷⁴.

2.g.2 Nel dicembre 1940 il Gabinetto del Ministero dell'interno comunicò alla Direzione generale per la demografia e la razza che, “giusta istruzioni avute, [...] gli ebrei non possono essere iscritti nell'**elenco dei poveri**”, cioè usufruire dell'assistenza pubblica²⁷⁵.

2.g.3 In data precedente al 1942 le “famiglie bisognose di razza ebraica” furono escluse, salvo casi eccezionali, dalla “**assistenza invernale**” prestata dagli Enti comunali di assistenza²⁷⁶.

2.g.4 Una legge del settembre 1940 stabilì la cessazione dal luglio 1938 del contributo statale annuo a favore degli **asili infantili** israelitici di L. 11.500²⁷⁷.

2.g.5 Nel gennaio 1940 il Gabinetto della Presidenza del consiglio dei ministri stabilì che le persone “di razza ebraica” non potevano usufruire dell'esonero dalle **tasse di esame** e di diploma previsto sia per i figli di famiglia numerosa sia per gli orfani e i figli di mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale²⁷⁸.

2.g.6 I moduli per l'assegnazione degli alloggi dell'Istituto fascista autonomo per le **case popolari** della provincia di Genova (e presumibilmente di quelli delle altre province) utilizzati nel marzo 1941 contenevano la frase: “dichiaro che io e la mia famiglia non siamo di razza ebraica”²⁷⁹.

²⁷¹ Prefettura, Trieste, documentazione inviata alla Commissione, fasc. “Ladislao Simon L.”, decreto del prefetto di Trieste n. 1100/12409, 11 maggio 1943.

²⁷² NA, AMG, Italy, 10000.167, fasc. 250, Bruno de Steinkuehl, “Rapporto sulla situazione legale e finanziaria delle diverse casse di masserizie sequestrate con D. P. n. 1100/12409 dell'11 maggio 1943” 25 agosto 1943 copia, allegata a “Report on activities of the undersigned Bruno de Steinkuehl as sequestrator of Jewish property (household goods) lying in the Free Port of Trieste”, luglio 1945; *ibid.*, Bruno de Steinkuehl a prefettura di Trieste, 25 agosto 1944 (copia, allegata come sopra).

²⁷³ ACDEC, *Delasem-CRDE*, Delegazione per l'assistenza agli emigranti (Delasem) dell'Unione delle comunità israelitiche italiane a Verband Schweizerischer Juedischer Fluechtlingshilfen, 29 agosto 1943.

²⁷⁴ ACS, MI, *Demorazza*, b. 8, fasc. 31, Direzione generale per la demografia e la razza a Ministero della cultura popolare, 24 febbraio 1940.

²⁷⁵ ACS, MI, *DG Amm. civ., Div. ass. e benef. pubbl. 1940-42*, b. 7, cat. 25274, fasc. 6, capo di Gabinetto del Ministero dell'interno a Direzione generale per la demografia e la razza e Direzione suddetta, 16 dicembre 1940.

²⁷⁶ Annotazione in riepilogo delle disposizioni antiebraiche redatto dal Ministero dell'interno presumibilmente nell'aprile 1942, riportato in M. Sarfatti, *Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari*, cit., p. 189.

²⁷⁷ L 1403/1940.

²⁷⁸ ACS, PCM, 1937-39, fasc. 3.2-2, n. 5441, sfasc. 32, sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri a Ministero dell'educazione nazionale, 22 gennaio 1940.

²⁷⁹ ‘Per avere una casa lacp giuro che non sono ebreo’, in “Il lavoro”, Genova, 14 aprile 1995.

2.g.7 Nel marzo 1942 il Gabinetto del Ministero dell'interno stabilì che “non deve consentirsi agli ebrei di acquistare **carne di bassa macellazione** presso lo spaccio apposito del rione Trastevere”²⁸⁰.

Già alla fine del 1938 un dirigente dell'Unione delle comunità israelitiche italiane parlava di “impellenti dolorose necessità di tanti correligionari stranieri divenuti improvvisamente indigenti, mentre comincia ad avanzarsi lo spettro della indigenza di correligionari connazionali colpiti dai recenti provvedimenti”²⁸¹; mentre nel 1942 il presidente dell'ente di assistenza della Comunità israelitica di Roma affermava: “Le sofferenze dei nostri poveri non si leniscono con le dieci, quindici o venti lire che ora siamo costretti a dare. A parte le difficoltà dei contingentamenti, essi hanno bisogno di tutto: dalle vesti o altri indumenti, alle lenzuola, ai materassi, all'aiuto finanziario (spesso richiesto) più importante per pagare fitti arretrati e per evitare dolorosi sfratti. Spesso vengono da noi correligionari di altre Comunità che desiderano i mezzi per far ritorno a casa, senza parlare dell'assistenza ai confinati politici, e ancora e ancora”²⁸².

²⁸⁰ ACS, MI, DGPS, div. AAGRR, *Massime* (parte non riordinata), R9, fasc. 6, capo di gabinetto del Ministero dell'interno a prefetto di Roma, 18 marzo 1942.

²⁸¹ AUCEI, UCII, *Attività 1933-47*, b. 11D, fasc. 1938-39, sfasc. “Federico Jarach”, lettera di Aldo Ascoli a Federico Jarach, 29 dicembre 1938.

²⁸² Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale di Roma, *Curiosando ... nei verbali della deputazione dal 1886 al 1953*, Giuntina, Firenze 1991, p. 166.

